

dossier

XIX Legislatura

11 luglio 2024

Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/1114, relativo ai mercati delle
cripto-attività

Atto del Governo n. 172

Ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge 21 febbraio 2024, n. 15



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n. 316



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it – ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 172

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0067.docx

INDICE

PREMESSA	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	
Capo I (Oggetto e definizioni)	
Articolo 1 (<i>Oggetto</i>).....	14
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>).....	16
TITOLO II – AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI, COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ E POTERI	
Capo I (Designazione delle autorità competenti, poteri generali e collaborazione tra autorità)	
Articolo 3 (<i>Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114</i>).....	18
Articolo 4 (<i>Poteri generali di vigilanza e di indagine</i>).....	20
Articolo 5 (<i>Poteri regolamentari</i>).....	23
Articolo 6 (<i>Provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti UE</i>).....	26
Articolo 7 (<i>Esposti</i>).....	27
Articolo 8 (<i>Poteri di intervento sui prodotti</i>).....	28
Articolo 9 (<i>Cooperazione tra autorità</i>).....	29
Articolo 10 (<i>Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonché con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri</i>).....	30
Capo II (Token collegati ad attività ed emittenti di token collegati ad attività)	
Articolo 11 (<i>Autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività</i>).....	32
Articolo 12 (<i>Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività e compiti relativi ai token collegati ad attività significativi</i>).....	37
Articolo 13 (<i>Emittenti di token collegati ad attività esentati</i>).....	43
Capo III (Token di moneta elettronica)	
Articolo 14 (<i>Token di moneta elettronica ed emittenti di token di moneta elettronica</i>).....	44

Capo IV (Cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica)	
Articolo 15 (Poteri Consob sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica).....	46
Capo V (Prestatori di servizi per le cripto-attività)	
Articolo 16 (Autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività).....	48
Articolo 17 (Vigilanza sui servizi per le cripto-attività e relativi prestatori).....	53
Capo VI (Prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività)	
Articolo 18 (Prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività).....	58
TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIALI	
Capo I (Disposizioni speciali applicabili agli emittenti di token collegati ad attività)	
Sezione I (Separazione patrimoniale e patrimoni destinati)	
Articolo 19 (Separazione patrimoniale della riserva di attività).....	59
Sezione II (Piani di rimborso e di risanamento)	
Articolo 20 (Piano di rimborso).....	64
Articolo 21 (Sospensione dei rimborsi).....	66
Sezione III (Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi degli emittenti specializzati di token collegati ad attività)	
Articolo 22 (Liquidazione volontaria degli emittenti specializzati di token collegati ad attività).....	67
Articolo 23 (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo).....	68
Articolo 24 (Amministrazione straordinaria).....	69
Articolo 25 (Liquidazione coatta amministrativa).....	70
Capo II (Disposizioni speciali applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività)	
Sezione I (Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività)	
Articolo 26 (Separazione patrimoniale).....	71
Articolo 27 (Trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività nella liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività).....	73

Sezione II (Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi dei prestatori specializzati di servizi per le crypto-attività)	
Articolo 28 (Liquidazione volontaria dei prestatori specializzati di servizi per le crypto-attività).....	74
Articolo 29 (Disciplina della crisi).....	75
TITOLO IV – SANZIONI	
Capo I (Sanzioni penali)	
Articolo 30 (Abusivismo)	77
Capo II (Sanzioni amministrative)	
Articolo 31 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114).....	80
Articolo 32 (Sanzioni amministrative relative a talune violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lett. e) del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di informazioni privilegiate, manipolazioni e abusi del mercato).....	83
Articolo 33 (Abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato)	85
Articolo 34 (Responsabilità dell'ente).....	86
Articolo 35 (Sanzioni amministrative per omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta).....	90
Articolo 36 (Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni del regolamento (UE) 2023/1114)	91
Articolo 37 (Applicazione delle sanzioni amministrative).....	93
TITOLO V – MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA NORMATIVA DI SETTORE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO	
Capo I (Modifiche alla disciplina del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)	
Articolo 38 (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)	95
Articolo 39 (Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).....	98
Capo II (Ulteriori modifiche alla disciplina di settore)	
Articolo 40 (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141).....	99
Articolo 41 (Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24).....	101
Articolo 42 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).....	103

Articolo 43 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38</i>)	104
Articolo 44 (<i>Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52</i>).....	105

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I (*Disposizioni transitorie*)

Articolo 45 (<i>Regime transitorio</i>).....	108
--	-----

Capo II (*Disposizioni finali*)

Articolo 46 (<i>Attività di monitoraggio</i>).....	111
Articoli 47 e 48 (<i>Clausola di invarianza ed entrata in vigore</i>)	112

PREMESSA

L'[Atto del Governo 172](#), avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, dà attuazione alla delega contenuta **all'articolo 19 della legge n.15 del 2024** recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023».

Lo schema di decreto legislativo è composto da 48 articoli suddivisi in sei Titoli. Il **Titolo I (articoli 1 e 2)** contiene l'oggetto dello schema e le definizioni. Il **Titolo II (articoli da 3 a 10)** individua la competenza delle Autorità nazionali, la collaborazione tra le stesse e i relativi poteri (Capo I), la disciplina dei *token* collegati ad attività ed emittenti di *token* collegati ad attività (Capo II, **articoli 11-13**), i *token* di moneta elettronica (Capo III, **articolo 14**), le cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica (Capo IV, **articolo 15**), i prestatori di servizi per le cripto-attività (Capo V, **articoli 16 e 17**), nonché le attività di prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività (Capo VI, **articolo 18**). Il Titolo III (**articoli da 19 a 29**) suddiviso in due capi, contiene le disposizioni speciali tra le quali particolare rilevanza assumono le norme riguardanti la crisi d'impresa degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività e dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività.

Il **Titolo IV (articoli da 31 a 37)** disciplina le sanzioni. Il **Titolo V** contiene le norme dirette a modificare ed integrare la normativa di settore e le disposizioni di coordinamento (**articoli da 38 a 44**). Il **Titolo VI** contiene le Disposizioni transitorie e finali (**articoli da 45 a 48**).

La relazione illustrativa dà conto del fatto che, ai fini dell'attuazione del Regolamento citati si è svolta una consultazione pubblica terminata il 22 marzo 2024. [Qui](#) le risultanze della medesima consultazione pubblica.

Il contenuto e i termini della delega di cui alla legge n. 15 del 2024

L'articolo 19 della legge n.15 del 2024 reca i criteri e principi direttivi volti ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai contenuti del **regolamento europeo (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del**

Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività (cosiddetto regolamento MiCA).

Il **comma 1** dell'articolo 19 delega il Governo all'adozione delle norme di adeguamento **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme in esame.**

La legge n. 15 del 2024 è entrata in vigore il 10 marzo 2024. Il termine di scadenza della delega è **quindi fissato al 10 settembre 2024.**

Il **comma 2** reca **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega, oltre a richiamare quelli generalmente dettati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (per cui si veda la scheda di lettura dell'articolo 1).

In particolare, il Governo è delegato:

- ad apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti; viene specificamente menzionata la necessità di prevedere le necessarie modifiche alla disciplina (contenuta nel decreto legislativo n. 141 del 2010) dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le crypto-attività;
- individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti (ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento) a svolgere i compiti previsti dalle norme UE, nonché come punti di contatto, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
- prevedere forme di coordinamento tra le predette autorità e l'IVASS, ai fini dell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;
- individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto (ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114) per la **cooperazione amministrativa transfrontaliera** tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

- attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri regolamentari, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento MiCA e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
attribuire alle medesime autorità i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi inclusi i poteri di **vigilanza e di indagine**, quelli di **adozione di provvedimenti cautelari** e di intervento sul prodotto e quelli di **trattamento dei reclami** (rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento), tenuto conto di poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento, ai sensi del quale le autorità competenti esercitano i relativi poteri direttamente; in collaborazione con altre autorità, comprese le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; sotto la propria responsabilità, mediante delega ad altre e autorità e, infine, rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie;
- disciplinare le sanzioni previste dal regolamento, attribuendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive contenute nell'articolo 111 del Regolamento.

I principi di delega contengono disposizioni molto dettagliate in merito alla **misura e ai limiti delle sanzioni**, nonché in tema di coordinamento tra le medesime e quelle già previste a legislazione vigente.

In particolare si prevede che vengano attribuite alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i poteri di **irrogare le sanzioni** e di **imporre le altre misure amministrative**, anche interdittive, previste dal regolamento. Inoltre, le norme delegate devono stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie prevedendo, fermi i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a 5.000 euro per le persone fisiche e 30.000 euro per le persone giuridiche.

Le norme delegate devono inoltre stabilire che per l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta (di cui all'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114) si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste a legislazione vigente per le violazioni agli obblighi di vigilanza informativa e ispettiva previsti, in materia bancaria, dagli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero,

in materia finanziaria, dagli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Spetta altresì alle norme delegate di coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB.

Inoltre, per garantire l'effettiva applicazione della disciplina sanzionatoria contenuta nel regolamento, spetta alla disciplina delegata il compito di individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità. Inoltre, fermo quanto stabilito dal regolamento, i decreti legislativi attuativi devono attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni.

Conformemente alle norme sanzionatorie contenute nel regolamento, la disciplina delegata deve prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in assenza delle autorizzazioni ivi previste.

Deve essere infine disciplinata la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte in relazione alle violazioni previste dal regolamento, ai fini della segnalazione all'ABE e all'ESMA e in conformità a quanto previsto all'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, ai sensi del quale qualora gli Stati membri abbiano stabilito sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento, le rispettive autorità competenti inviano all'ABE e all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati riguardanti tutte le pertinenti indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.

- prevedere le necessarie modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività);
- prevedere una **disciplina della gestione delle crisi** per gli emittenti di *token* collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-

attività, apportando al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal regolamento in parola e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal regolamento medesimo, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure.

- tenendo conto dei principi e degli obiettivi enunciati con riferimento alla crisi degli emittenti di *token*, nonché della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, **specifiche misure per la gestione delle crisi per i soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale** di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25.

Vengono infine indicate, in specifici principi, le modalità di esercizio di alcune opzioni, consentite dal Regolamento agli Stati membri. In particolare si prevede di:

- **escludere o ridurre il periodo transitorio** per i prestatori di servizi per le cripto-attività (previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, ai sensi del quale i prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1° luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63, se questa data è anteriore), ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, nonché la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;
- esercitare l'opzione (di cui all'articolo 88, par. 3 del regolamento) in tema **di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate**, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste.

I contenuti del Regolamento(UE) 2023/1114 (c.d. Regolamento MiCA)

Il regolamento MiCA si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell'emissione, nell'offerta al pubblico e nell'ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi

connessi alle cripto-attività nell'Unione, con alcune eccezioni sia soggettive (sono ad esempio esclusi i soggetti istituzionali come le Banche centrali e la BCE, ove agiscono in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri, e la BEI) sia oggettive (sono ad esempio escluse le criptoattività che rientrano nella definizione di attività finanziarie di altra natura tra le quali ad esempio strumenti finanziari, depositi, compresi i depositi strutturati, fondi -eccetto ove siano qualificabili come *token* di moneta elettronica -, prodotti pensionistici, ecc.). La normativa è volta a fornire chiarezza e certezza giuridica agli emittenti e ai fornitori di cripto-attività, per rafforzare l'innovazione preservando la stabilità finanziaria e proteggendo gli investitori dai rischi. Esso fa parte del [pacchetto sulla finanza digitale](#) adottato dalla Commissione nel settembre 2020.

In particolare, il richiamato regolamento stabilisce norme uniformi per gli emittenti di **cripto-attività** che finora non sono stati regolamentati da altri atti dei servizi finanziari dell'Unione europea (UE) e per i prestatori di servizi relativi a tali cripto-attività (prestatori di servizi per le cripto-attività).

Le norme riguardano principalmente:

- gli obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione;
- l'autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e degli emittenti di *token* di moneta elettronica e collegati ad attività;
- il funzionamento, l'organizzazione e la *governance* degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
- la tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
- alcune misure per prevenire l'abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Il regolamento si applica all'emissione, all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione di cripto-attività e alla fornitura di servizi relativi alle cripto-attività.

Esso distingue le seguenti tipologie di cripto-attività:

- ***token* di moneta elettronica** (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione a una moneta ufficiale unica);
- ***token* collegati ad attività** (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione ad altre attività o a un paniere di attività);
- **cripto-attività diverse** dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica.

Gli offerenti o i soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione di **cripto-attività** diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta elettronica devono:

- essere persone giuridiche;
- pubblicare un *White Paper* sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web;
- agire onestamente, in modo equo e professionale;

- comunicare con i titolari effettivi e potenziali di attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;
- individuare, prevenire, gestire e divulgare eventuali conflitti di interesse;
- essere responsabili dei danni per le informazioni errate contenute nel *White Paper*;
- fornire ai titolari di cripto-attività il diritto di recesso.

Gli emittenti di **token collegati ad attività** che **li offrono al pubblico** o che **chiedono l'ammissione alla negoziazione** su una **piattaforma di negoziazione per le cripto-attività** devono essere una persona giuridica o un'impresa avente sede nell'UE; avere l'autorizzazione nello Stato membro d'origine dell'UE; o essere un ente creditizio che produce un *White Paper* cifrato approvato dall'autorità nazionale competente; rimborsare in qualsiasi momento i *token* collegati ad attività su richiesta dei possessori al valore di mercato delle attività di riferimento o consegnando le attività di riferimento; pubblicare un *White Paper* sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web ed essere responsabili dei danni per le informazioni errate ivi contenute; agire onestamente, in modo equo e professionale; comunicare con i possessori effettivi e potenziali dei *token* in modo corretto, chiaro e non fuorviante; agire nel migliore interesse dei possessori dei *token* e trattarli equamente; istituire e mantenere procedure efficaci e trasparenti per la gestione dei reclami in modo rapido, equo e coerente; individuare, prevenire, gestire e divulgare eventuali conflitti di interesse; mantenere in ogni momento una riserva di attività che copra le passività verso i possessori dei *token* e disporre di uno specifico ammontare di fondi propri; stabilire piani di risanamento e rimborso da utilizzare nel caso in cui non siano in grado di adempiere ai loro obblighi.

Sono previsti specifici obblighi anche per gli emittenti di **token di moneta elettronica** che li offrono al pubblico o che chiedono l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per le cripto-attività. Essi devono essere autorizzati in qualità di ente creditizio o di moneta elettronica; pubblicare un *White Paper* sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web ed essere responsabili dei danni per le informazioni errate contenute nel *White Paper*; essere conformi alle norme di emissione, rimborsabilità e marketing; emettere i *token* al valore nominale al ricevimento dei fondi; rimborsare, su richiesta del possessore, i *token* in qualsiasi momento e al valore nominale; investire i fondi che ricevono in attività sicure a basso rischio nella stessa valuta e depositarli in un conto separato in un ente creditizio; stabilire piani di risanamento e rimborso da utilizzare nel caso in cui non siano in grado di adempiere ai loro obblighi.

L'Autorità bancaria europea (ABE) classifica come «significativi» i *token* di moneta elettronica e collegati ad attività se sono soddisfatti determinati criteri, quali i loro possessori, il valore o le transazioni superiori a determinati livelli. In questi casi, gli emittenti di *token* collegati ad attività e di *token* di moneta elettronica sono soggetti a requisiti aggiuntivi e l'ABE assume il ruolo di vigilanza.

I prestatori di servizi per le cripto-attività devono essere persone giuridiche o imprese autorizzate dalle rispettive autorità nazionali in qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività, con sede legale in uno Stato membro in cui essa esercita almeno una parte dei propri servizi, una gestione effettiva e almeno uno degli

amministratori dell'UE; oppure, a determinate condizioni, un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un operatore di mercato di un'impresa di investimento, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione dell'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari o un fondo di investimento alternativo.

Gli obblighi per tutti i fornitori di cripto-attività prevedono che essi:

- agiscano onestamente, in modo corretto e professionale nel migliore interesse dei loro clienti effettivi e potenziali;
- forniscano ai clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;
- non inducano in errore deliberatamente o negligenemente i clienti sui vantaggi reali o percepiti delle cripto-attività e li avvisino dei rischi connessi;
- rendano ben visibili sul proprio sito web i prezzi, i costi, le politiche delle commissioni e l'impatto sul clima e sull'ambiente di ogni cripto-attività;
- abbiano in atto tutele prudenziali almeno equivalenti a quelle più elevate tra le seguenti:
 - requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all'allegato IV, o
 - un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
- garantiscano che i membri dell'organo di amministrazione siano di buona onorabilità e possiedano le conoscenze, l'esperienza, le competenze e il tempo necessari per svolgere efficacemente i loro compiti;
- attuino politiche e procedure per prevenire qualsiasi riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati;
- mantengano le cripto-attività e i fondi dei clienti separati da altri beni e non li utilizzino per proprio conto;
- istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per gestire i reclami dei clienti in modo rapido, equo e coerente;
- mantengano e attuino una politica efficace per individuare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse;
- adottino tutte le misure ragionevoli per evitare qualsiasi rischio in caso di esternalizzazione di attività;
- elaborino, se necessario, un piano di liquidazione ordinata delle loro attività.

Le norme specifiche riguardano:

- acquisizione di emittenti di *token* collegati ad attività e prestatori di servizi per le cripto-attività;
- misure per prevenire e vietare gli abusi di mercato, come l'abuso di informazioni privilegiate e l'uso improprio delle informazioni privilegiate;
- i poteri e i ruoli delle autorità nazionali, dell'ABE e dell'[Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#).

Il regolamento non si applica a:

- cripto-attività contemplate da altri atti dell'Unione in materia di servizi finanziari (ad esempio quelli che si qualificano come strumenti finanziari, pensioni o prodotti assicurativi);
- prestatori di servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro società madri o controllate, i liquidatori e gli amministratori in procedure di insolvenza;

- la [Banca centrale europea](#) e le banche centrali nazionali, la [Banca europea per gli investimenti](#), il [meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria](#), il [meccanismo europeo di stabilità](#) e le organizzazioni internazionali pubbliche;
- Cripto-attività che sono uniche e non intercambiabili («fungibili») con altre.

Sono previsti obblighi informativi da parte della Commissione UE al Parlamento e al Consiglio. La Commissione ha inoltre il potere di adottare atti delegati e di esecuzione.

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in collaborazione con l'ABE, presenta una relazione pubblica al Parlamento e al Consiglio, 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni anno, sull'applicazione della legislazione e sugli sviluppi nei mercati delle cripto-attività.

Il regolamento entra in vigore il 30 dicembre 2024. Tuttavia, le norme sui *token* collegati ad attività (titolo III) e sui *token* di moneta elettronica (titolo IV) entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2024.

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I (*Oggetto e definizioni*)

Articolo 1 (*Oggetto*)

L'**articolo 1** individua come **oggetto del decreto legislativo** l'insieme delle **disposizioni** necessarie per adeguare e coordinare la normativa nazionale e settoriale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1114.

L'**articolo 1** individua come **oggetto del decreto** l'insieme delle disposizioni necessarie per adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e per garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.

• Regolamento (UE) 2023/1114

Il **regolamento europeo (UE) 2023/1114** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, **relativo ai mercati delle cripto-attività** (cosiddetto regolamento MiCA) si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell'**emissione**, nell'**offerta al pubblico** e nell'**ammissione alla negoziazione di cripto-attività** o che prestano **servizi connessi** alle cripto-attività nell'Unione, con alcune eccezioni sia soggettive (sono ad esempio esclusi i soggetti istituzionali come le Banche centrali e la BCE, ove agiscono in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri, e la BEI) sia oggettive (sono ad esempio escluse le criptoattività che rientrano nella definizione di attività finanziarie di altra natura tra le quali ad esempio strumenti finanziari, depositi, compresi i depositi strutturati, fondi -eccetto ove siano qualificabili come *token* di moneta elettronica -, prodotti pensionistici, ecc.). La normativa è volta a fornire chiarezza e certezza giuridica agli emittenti e ai fornitori di cripto-attività, per rafforzare l'innovazione preservando la stabilità finanziaria e proteggendo gli investitori dai rischi. Esso fa parte del [pacchetto sulla finanza digitale](#) adottato dalla Commissione nel settembre 2020.

Le norme riguardano principalmente:

- gli obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione;
- l'autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e degli emittenti di *token* di moneta elettronica e collegati ad attività;

- il funzionamento, l'organizzazione e la *governance* degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
- la tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
- alcune misure per prevenire l'abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

+

Articolo 2 **(Definizioni)**

L'articolo 2 riporta le definizioni utili alla lettura del decreto legislativo, rimandando al regolamento (UE) 2023/1114, al TUB e al TUF per le altre definizioni ivi riportate.

L'articolo 2 contiene le **definizioni** funzionali alla lettura del testo.

Tra queste troviamo:

- **emittenti specializzati di token collegati ad attività:** gli emittenti di *token* collegati ad attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2023/1114, nonché le attività connesse e strumentali;

L'articolo 16, comma 1, lettera *a*) disciplina l'autorizzazione a offrire al pubblico *token* collegati ad attività e a chiederne l'ammissione alla negoziazione. Le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico *token* collegati ad attività o chiederne l'ammissione alla negoziazione presentano la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 16 all'autorità competente del loro Stato membro d'origine.

- **prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività:** i prestatori di servizi per le cripto-attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2023/1114, nonché le attività connesse e strumentali;

L'articolo 59, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2023/1114 dispone che una persona non presta servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività.

- **TUB:** testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- **TUF:** testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- **ente:** uno dei soggetti indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'articolo rimanda al regolamento (UE) 2023/1114, al TUB e al TUF per le altre definizioni utili non esplicitate.

Si segnalano tra quelle presenti nel regolamento (UE) 2023/1114:

- **cripto-attività**: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga;
- **token collegato ad attività**: un tipo di cripto-attività che non è un *token* di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
- **token di moneta elettronica**: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;
- **utility token**: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l'accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente.

TITOLO II – AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI, COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ E POTERI

Capo I

(Designazione delle autorità competenti, poteri generali e collaborazione tra autorità)

Articolo 3

(Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114)

L'**articolo 3** identifica la **Consob e la Banca d'Italia come autorità nazionali competenti** ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 indicando la ripartizione delle rispettive competenze.

L'**articolo 3** individua la Consob e la Banca d'Italia, ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività, come **autorità competenti a livello nazionale ad adottare atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione** del regolamento stesso (**comma 1**).

Ai fini dell'esecuzione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1114 si prevede una ripartizione degli ambiti di intervento tra le citate autorità tale che:

- la Consob è competente relativamente alle cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica (**comma 2**) nonché alla prevenzione e al divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività (**comma 6**) disciplinati rispettivamente dal Titolo II del Regolamento (UE) 2023/1114 (e al Capo IV del Titolo II del presente schema) e dal Titolo VI del citato regolamento (e al Capo I e VI del Titolo II del presente schema);
- alla Banca d'Italia è competente per quanto concerne i *token* di moneta elettronica (**comma 4**) secondo le disposizioni del Titolo III del citato regolamento (e al Capo I e II del Titolo II del presente schema)

Rientrano nell'ambito delle competenze concorrenti i *token* collegati ad attività (**comma 3**) e l'autorizzazione e le condizioni di esercizio per i prestatori di servizi per le cripto-attività (**comma 5**).

Come ricordato anche dalla relazione illustrativa, l'articolo 93 del Regolamento dispone che gli Stati membri indichino le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti ivi previsti e a comunicare tali autorità all'EBA e all'ESMA. Nel caso di designazione di più di un'autorità

competente, gli Stati membri definiscono i compiti di ciascuna delle stesse e designano un'autorità competente come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti, nonché con l'EBA e l'ESMA, ferma la possibilità di designare un punto di contatto unico diverso per ciascuna tipologia di cooperazione amministrativa. L'articolo 94, paragrafo 6, del Regolamento richiede agli Stati membri di provvedere all'adozione di misure appropriate a consentire alle autorità competenti di esercitare i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4 *(Poteri generali di vigilanza e di indagine)*

L'**articolo 4** prevede l'**attribuzione alla Consob e alla Banca d'Italia di poteri di vigilanza e di indagine**, secondo le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 1114/2023, dagli atti e dalle norme di attuazione del medesimo e dalle previsioni normative. Si prevede, in aggiunta, che in mancanza di mezzi efficaci in tal senso, le suddette autorità possano richiedere l'intervento di soggetti terzi o autorità pubbliche per far cessare eventuali violazioni.

L'**articolo 4** dispone che il **riconoscimento alla Consob e alla Banca d'Italia poteri di vigilanza e di indagine** di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1114/2023, nel rispetto delle rispettive competenze, ai fini dell'adempimento dei compiti previsti dal regolamento medesimo, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e attuazione (**comma 1**).

Tra i poteri riconosciuti dall'articolo 94 di cui le autorità competenti dispongono, in conformità con il diritto nazionale, vi sono tra l'altro:

- di **imporre a qualsiasi persona di fornire informazioni** e documenti che le autorità competenti ritengono possano essere rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni;
- di **vietare la prestazione di servizi per le cripto-attività** qualora accertino che il regolamento (UE) 1114/2023 è stato violato;
- di **rendere pubbliche**, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività renda pubbliche, **tutte le informazioni rilevanti** che potrebbero influire sulla prestazione dei servizi per le cripto-attività interessati al fine di garantire la tutela degli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato. A tal fine la Consob e la Banca d'Italia, nel rispetto delle proprie competenze, possono provvedere direttamente a rendere pubbliche le informazioni o esigerne la comunicazione al pubblico, stabilendo le modalità (**comma 8**).

Con riferimento a quest'ultimo caso, per l'offerente, la persona che chiede l'ammissione a negoziazione di una cripto-attività o l'emittente di un *token* collegato ad attività o di un *token* di moneta elettronica è possibile con reclamo motivato opporsi a quanto imposto: l'autorità può pertanto valutare se intervenire, anche parzialmente, sull'obbligo di comunicazione secondo i termini e alle condizioni stabilite dal presente decreto (**comma 9**);

▪ **di adottare qualsiasi tipo di misura per garantire** che un offerente o una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività, un emittente di un *token* collegato ad attività o di un *token* di moneta elettronica o un prestatore di servizi per le cripto-attività rispetti **il regolamento (UE) 1114/2023**, anche chiedendo la cessazione di qualsiasi pratica o condotta che le autorità competenti reputino contraria in tal senso;

▪ **di effettuare ispezioni o indagini** in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali **allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma**. Con riferimento a questa eventualità si riporta come tale potere possa essere esercitato anche nei confronti dei terzi con i quali gli emittenti di *token* collegati ad attività abbiano stipulato accordi per la gestione della riserva di attività, per l'investimento e la custodia delle attività di riserva e per la distribuzione al pubblico dei *token* collegati ad attività, nonché di coloro ai quali i prestatori di servizi per le cripto-attività e gli emittenti di *token* collegati ad attività abbiano esternalizzato funzioni aziendali (**comma 4**).

Si prevede, inoltre, che le ispezioni presso soggetti diversi da quelli sopra elencati, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione di una cripto-attività, dall'emittente di un *token* collegato ad attività o di un *token* di moneta elettronica, dal prestatore di servizi per le cripto-attività siano svolte previa autorizzazione del procuratore della Repubblica (**comma 5**);

▪ **di esternalizzare verifiche o indagini a revisori o esperti**. La Consob e la Banca d'Italia hanno facoltà di incaricare revisori legali, società di revisione legale o esperti a procedere ad accertamenti, verifiche, indagini o ispezioni per proprio conto quando sussistono particolari necessità. È prevista la possibilità che possano essere richieste verifiche specifiche sull'affidabilità dei presidi di sicurezza e dei sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con spese a carico del soggetto destinatario della verifica. Il soggetto incaricato agisce in veste di pubblico ufficiale ed è vincolato dal segreto d'ufficio (**comma 10**).

Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alle due autorità e alle altre autorità competenti dal TUB, dal TUF e dalla legge (**comma 2**). Il **comma 1**, ultimo periodo, stabilisce inoltre che **restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti** di cui all'articolo 146 del TUB, e alle relative disposizioni attuative.

È stabilito, inoltre, che la Consob e la Banca d'Italia nell'esercizio dei suddetti poteri possano procedere **ad audizioni personali nei confronti di chiunque si ritenuto in possesso di informazioni pertinenti** (**comma 3**), in

tali casi viene redatto un processo verbale sottoscritto dai soggetti auditi, i quali hanno diritto di averne copia (**comma 6**).

Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale contenute negli articoli dal 199 al 203 concernenti la facoltà di astensione dei prossimi congiunti, il segreto professionale, il segreto d'ufficio, il segreto di Stato e gli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza (**comma 7**).

Qualora non fossero disponibili mezzi efficaci per **far cessare le violazioni** del regolamento (UE) 1114/2023 è previsto che la Consob e la Banca d'Italia, a tutela degli interessi dei clienti e dei possessori di criptoattività, possano ricorrere a tutte le misure necessarie a tale scopo, anche **chiedendo a soggetti terzi o a un'autorità pubblica di intervenire**. Tra i soggetti terzi a cui le autorità possono rivolgersi sono compresi i gestori di registri di dominio, i fornitori di connettività alla rete *internet*, i gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, gli operatori che in relazione a esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, compresi i fornitori di servizi di *cloud computing*, motori di ricerca, *social network* e interfacce *on-line* nonché i sistemi per la distribuzione di applicazioni informatiche per dispositivi fissi e mobili (**comma 11**).

Si dispone infine che la Consob nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e indagine possa, tra l'altro, collaborare con pubbliche amministrazioni, avvalersi dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 413 del 1991, accedere direttamente ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia nonché avvalersi ove necessario dei dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità stabilite dalle norme (**comma 12**).

Articolo 5 (Poteri regolamentari)

L'articolo 5 definisce i **poteri regolamentari della Consob e della Banca d'Italia** stabilendo **in quali ambiti ciascuna delle due autorità sia competente** ad emanare disposizioni in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e dal presente decreto.

Tali poteri sono esercitati anche al fine di tenere conto di quanto disposto dalla autorità europea di vigilanza, nonché delle disposizioni riguardanti le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza (**comma 1**).

Alla Consob, sentita la Banca d'Italia e fatte salve le sue competenze, sono riconosciuti poteri per quanto riguarda la **vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività e compiti relativi ai token collegati ad attività significativi**, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni in materia di:

- contenuto e pubblicazione del *white paper*;

Con *white paper* si indica un documento informativo che soddisfa determinati obblighi in termini di contenuti. Come indicato dal regolamento (UE) 2023/1114, quando presentano un'offerta pubblica di cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica o chiedono l'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione nell'Unione, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione dovrebbero redigere, notificare alla rispettiva autorità competente e pubblicare un documento informativo contenente informazioni obbligatorie (*white paper* sulle cripto-attività). Un *white paper* sulle cripto-attività dovrebbe contenere, tra l'altro, informazioni di carattere generale sull'emittente, sull'offerente o sulla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, informazioni sulla cripto-attività, informazioni relative alla tecnologia sottostante e informazioni sui rischi.

- obbligo di agire in modo corretto, onesto e professionale, nel miglior interesse dei possessori di *token* collegati ad attività, compresi i connessi presidi organizzativi e di controllo interno;
- comunicazioni di *marketing*;
- informazione continua dei possessori di *token* collegati ad attività;
- procedure di trattamento dei reclami;
- individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse.

Alla Consob, alle stesse condizioni sopra indicate, sono altresì riconosciuti poteri di **vigilanza sui servizi per le cripto-attività e relativi prestatori**, per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni in materia di:

- obblighi di agire in modo onesto, corretto e professionale nel miglior interesse del cliente;
- procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi per le cripto-attività, requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza del personale, tenuta e conservazione delle registrazioni;
- individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse;
- procedure di trattamento dei reclami;
- obblighi di trasparenza e condotta relativi a servizi specifici di cui al titolo V, capo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 (**comma 2**).

Alla Banca d'Italia, sentita la Consob e fatte salve le sue competenze, sono riconosciuti poteri per quanto riguarda la **vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività e compiti relativi ai token collegati ad attività significativi**, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni in materia di:

- vigilanza informativa sui *token* collegati ad attività e restrizioni all'emissione di *token* collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2023/1114;
- governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attività, continuità dell'attività;
- adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
- detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attività, politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi;
- esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
- piano di risanamento e piano di rimborso.

Alla Banca d'Italia, alle stesse condizioni sopra indicate, sono altresì riconosciuti poteri di **vigilanza sui servizi per le cripto-attività e relativi prestatori**, per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni in materia di:

- adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
- esponenti aziendali e partecipanti al capitale;

- piano di liquidazione ordinata;
- governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative, continuità dell'attività, nonché misure per la detenzione e segregazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti (**comma 3**).

È infine attribuita alla Consob la potestà regolamentare relativamente alla gestione di piattaforme di negoziazione di cripto-attività, da chiunque svolta, nonché sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione (**comma 4**).

Articolo 6 *(Provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti UE)*

L'**articolo 6** disciplina l'esercizio dei poteri di adozione di **provvedimenti cautelari** previsti dal regolamento (UE) 2023/1114 attribuendoli **alla Banca d'Italia per quanto concerne gli emittenti di token di moneta elettronica** nonché **alla stessa Banca d'Italia e alla Consob nelle altre fattispecie** indicate dall'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114.

L'**articolo 6** tratta l'**esercizio dei poteri in materia di provvedimenti cautelari** di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 individuando la Banca d'Italia come autorità competente nei confronti degli emittenti di *token* di moneta elettronica (**comma 1**).

Per quanto riguarda gli offerenti o i richiedenti l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività, gli emittenti di *token* collegati ad attività, nonché i prestatori di servizi per le cripto-attività, i poteri sono esercitati dalla **Banca d'Italia** e dalla **Consob** in funzione delle rispettive competenze.

Restano fermi gli **obblighi di segnalazione** in capo alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, di cui al comma 1, articolo 102, regolamento (UE) 2023/1114, nei confronti delle autorità europee e delle autorità competenti degli Stati membri di origine in merito alle irregolarità riscontrate nelle attività ospitate sul territorio del proprio Stato di un offerente o di una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività o di un emittente di un *token* collegato ad attività o di un *token* di moneta elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività (**comma 2**).

L'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 indica altresì che se a seguito della sopraindicata segnalazione e dell'intervento dell'autorità competente dello Stato membro di origine le irregolarità persistono, i poteri attribuiti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante prevedono, tra l'altro, l'adozione di **tutte le misure opportune per tutelare i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività e i possessori di cripto-attività**, in particolare i detentori al dettaglio.

Articolo 7 (*Esposti*)

L'**articolo 7** disciplina **gli esposti** che i clienti e le altre parti interessate possono presentare **in merito alle violazioni del regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia e la Consob** sono individuate come **autorità competenti** a ricevere tali ricorsi.

L'**articolo 7** tratta la **disciplina inerente i reclami** presentati dai clienti e dalle altre parti interessate, comprese le associazioni dei consumatori, **in merito alle presunte violazioni del regolamento (UE) 2023/1114** da parte degli offerenti, delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, degli emittenti di *token* collegati ad attività o di *token* di moneta elettronica, o dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

Ai sensi dell'articolo 108 del suddetto regolamento, si dispone che la **Banca d'Italia e la Consob siano le autorità competenti in materia**, secondo le rispettive competenze.

Le suddette autorità **devono pertanto istituire le procedure necessarie** affinché possano essere presentati reclami per iscritto, anche in forma elettronica, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentato in reclamo o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

Le modalità di gestione dei reclami sono indicate sul sito *web* di ciascuna autorità competente e sono comunicate all'Autorità bancaria europea (ABE) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Quest'ultima, inoltre, pubblica i collegamenti ipertestuali alle sezioni dei siti web delle autorità competenti relative alle procedure di trattamento dei reclami nel registro delle cripto-attività di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) 2023/1114.

Articolo 8 *(Poteri di intervento sui prodotti)*

L'**articolo 8** contiene disposizioni che individuano la **Banca d'Italia e la Consob come autorità preposte all'esercizio dei poteri di intervento sui prodotti** di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, e ne definiscono gli **ambiti di competenza**.

L'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114 prevede che un'autorità competente all'interno del suo Stato membro possa, a determinate condizioni e in presenza di fondati motivi per ritenere tale attività necessaria, **vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività o di cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche nonché un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività**.

La Banca d'Italia è riconosciuta come autorità competente per quanto riguarda i *token* di moneta elettronica (**comma 1**).

Come indicato nell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1114 contenente le definizioni utili alla lettura del testo normativo, con *token* di moneta elettronica si intende un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

Con riferimento ai *token* collegati ad attività e alle cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica sono competenti ad esercitare i poteri di intervento sui prodotti la Banca d'Italia e la Consob (**comma 2**).

Ai fini di quanto previsto dal comma 2 vengono identificati gli ambiti di intervento della Consob e della Banca d'Italia. In particolare, si dispone in tal senso che:

rientrano nelle competenze Consob la tutela degli investitori e l'ordinato funzionamento nonché l'integrità dei mercati delle cripto-attività;

rientrano nelle competenze della Banca d'Italia la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario (**comma 3**).

Articolo 9 (Cooperazione tra autorità)

L'**articolo 9** disciplina le attività di **collaborazione e coordinamento tra la Banca d'Italia e la Consob** al fine di favorire un esercizio dei poteri loro attribuiti dal presente decreto **che tenga conto delle disposizioni e delle raccomandazioni europee, che eviti duplicazioni e sovrapposizioni e che riduca al minimo gli oneri per i soggetti sottoposti al regolamento (UE) 2023/1114**. Tali attività devono essere formalizzate mediante protocolli d'intesa. Si prevede la possibilità di attivare forme di coordinamento con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali nonché di individuare forme di collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai fini di vigilanza e indagine.

Nell'**articolo 9** si dispone la **collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob**, le quali devono esercitare i poteri loro attribuiti dal presente decreto in conformità con le normative e le raccomandazioni provenienti dalle autorità europee, nonché tenendo conto della convergenza in atto a livello comunitario in materia di vigilanza. Nell'esercizio dei poteri le due autorità devono operare in modo coordinato al fine di **evitare duplicazioni e sovrapposizioni** e di ridurre al minimo gli oneri per i soggetti sottoposti al regolamento (UE) 2023/1114 (**comma 1**).

Si indica pertanto la necessità che vengano definite, nel rispetto dell'indipendenza reciproca delle autorità coinvolte, forme di coordinamento operativo e informativo. Le forme di coordinamento operativo e informativo individuate, che possono eventualmente anche riportare specifiche in merito agli ambiti e alle modalità di esercizio dei poteri delle autorità, devono essere formalizzate mediante la **firma di protocolli d'intesa**, che devono essere resi pubblici. Rientrano all'interno delle suindicate previsioni anche i poteri di cui all'articolo 8 del presente decreto in materia di intervento sui prodotti (**comma 2**).

Per l'esercizio delle competenze istituzionali attribuite si prevede che la Banca d'Italia e la Consob individuino altresì **forme di coordinamento operativo e informativo con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)**, da formalizzare mediante protocolli d'intesa, anche ai sensi della legge n. 262 del 2005 contenente disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (**comma 3**).

Si dispone, infine, che La Banca d'Italia e la Consob, anche al fine di esternalizzare verifiche o indagini a revisori o esperti, possano individuare forme di collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**comma 4**).

Articolo 10

(Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonché con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri)

L'articolo 10 definisce il ruolo della Banca d'Italia e della Consob nell'attività di cooperazione amministrativa e transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonché con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali.

Nello specifico il **comma 1** stabilisce che la **Consob è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera** con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati-AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima mentre il **comma 2** dispone che la **Banca d'Italia è il punto di contatto** per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorità bancaria europea-ABE e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest'ultima.

Si ricorda che secondo le definizioni fornite dall'Unione europea:

- l'ESMA è l'Autorità indipendente dell'UE il cui obiettivo è migliorare la protezione degli investitori e promuovere mercati finanziari stabili e ordinati;
- l'ABE è l'Agenzia dell'UE incaricata di attuare un *corpus* di norme standard per regolamentare e vigilare sul settore bancario in tutti i paesi dell'UE. Il suo obiettivo è creare un mercato unico dei prodotti bancari dell'UE efficiente, trasparente e stabile.

Il **comma 3** prevede che la Banca d'Italia è, altresì, competente per la **trasmissione delle informazioni richieste** dal regolamento (UE) 2023/1114 alla BCE e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro.

Il **comma 4** dispone che ai fini della **cooperazione, mediante scambio di informazioni**, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e l'ABE ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, e degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 115 del medesimo regolamento, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di **acquisizione**:

a) **di dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese** per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 111,

paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, che indica alcune sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate nel caso di determinate violazioni di articoli del regolamento medesimo;

b) delle **informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria** per le medesime violazioni e alle eventuali impugnazioni proposte avverso tali sanzioni.

Si ricorda che l'articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, prevede, tra l'altro, che le autorità competenti collaborano fra loro e prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri, nonché all'ABE e all'ESMA. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni. Qualora abbiano stabilito, sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell'azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni del presente regolamento, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, nonché all'ABE e all'ESMA, in modo tale che possano adempiere l'obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento. L'articolo 115 del medesimo regolamento stabilisce, tra l'altro, che l'autorità competente trasmette annualmente all'ESMA e all'ABE informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni e le altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 111.

Il **comma 5**, infine, dispone che per i medesimi fini di cui al comma 4 e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, in materia di obbligo del segreto, **la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per le violazioni** previste dal comma 4.

Capo II
*(Token collegati ad attività ed emittenti di
token collegati ad attività)*

Articolo 11
*(Autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di
ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività)*

L'**articolo 11** definisce il ruolo della Banca d'Italia e della Consob **nel procedimento di autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività**. La norma interviene, altresì, su alcuni aspetti della disciplina dei medesimi soggetti emittenti *token* collegati ad attività.

Il **comma 1** prevede che **la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza**, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, **l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività** da parte degli emittenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento ovvero **persone giuridiche o imprese stabilite nell'Unione e hanno ricevuto l'apposita autorizzazione dall'autorità competente** del suo Stato membro d'origine conformemente all'articolo 21.

Sul punto si ricorda che il citato articolo 21 indica in modo dettagliato le modalità di concessione e le cause di rifiuto dell'autorizzazione per l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di *token* collegati ad attività.

La **Banca d'Italia**, d'intesa con la Consob, **può altresì revocare** l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. A tal fine, la Banca d'Italia è l'autorità competente a ricevere le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Il citato articolo 24 stabilisce che le autorità competenti revocano l'autorizzazione di un emittente di un *token* collegato ad attività in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

- a) l'emittente ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi consecutivi o non si è avvalso dell'autorizzazione per 12 mesi consecutivi;
- b) l'emittente ha ottenuto l'autorizzazione con mezzi irregolari, compresa la presentazione di false dichiarazioni nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 18 o in un *white paper* sulle cripto-attività modificato conformemente all'articolo 25;
- c) l'emittente non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
- d) l'emittente ha violato gravemente le disposizioni del presente titolo;

- e) l'emittente è soggetto a un piano di risanamento;
- f) l'emittente ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione o ha deciso di cessare le proprie attività;
- g) l'attività dell'emittente costituisce una grave minaccia per l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o espone l'emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo

Le autorità competenti revocano altresì l'autorizzazione di un emittente di un *token* collegato ad attività qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale, formuli un parere secondo cui il *token* collegato ad attività costituisce una grave minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria. Le autorità competenti revocano inoltre l'autorizzazione di un emittente di un *token* collegato ad attività in presenza di fatti (previsti al paragrafo 4) pregiudichino l'onorabilità dei membri dell'organo di amministrazione di tale emittente o di azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell'emittente, o se vi è l'indicazione di un inadempimento dei dispositivi di *governance* o dei meccanismi di controllo interno

Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sui profili di competenza, incluso sul parere giuridico su una cripto-attività esclusa dall'ambito di applicazione del citato regolamento (articolo 18, paragrafo 2, lettera e), punto i).

Il **comma 2** dispone, inoltre, che la **Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle SIM di classe 1** (imprese che svolgono attività di negoziazione per conto proprio ovvero sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia e il cui attivo di bilancio è pari o superiore ai 30 miliardi di euro) **la notifica** di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114 e dispone dei poteri previsti dal medesimo articolo. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale notifica alla Consob. Restano comunque fermi i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal decreto in commento.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) un *token* collegato ad attività emesso da un ente creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l'ente creditizio notifica alla rispettiva autorità competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il *token* collegato ad attività, fornendole le informazioni seguenti:

- i. un programma operativo che definisce il modello di business che l'ente creditizio intende seguire;
- ii. un parere giuridico secondo cui il *token* collegato ad attività non è assimilabile a:
 - a. una cripto-attività esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all'articolo 2, paragrafo 4;
 - b. un *token* di moneta elettronica;
- iii. una descrizione dettagliata dei dispositivi di *governance*;

- iv. le politiche e le procedure elencate all'articolo 34, paragrafo 5, primo comma;
- v. una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi;
- vi. una descrizione della politica di continuità operativa;
- vii. una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio;
- viii. una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati.

Il **comma 3** prevede inoltre che la **Banca d'Italia**, d'intesa con la Consob, **approva i *white paper* per i *token* collegati ad attività emessi dalle banche e dalle SIM di classe 1** ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento che dispone che un *token* collegato ad attività emesso da un ente creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l'ente creditizio redige un *white paper* sulle cripto-attività per il *token* collegato ad attività, sottopone tale *white paper* all'approvazione dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione e ottiene l'approvazione del *white paper* sulle cripto-attività da parte dell'autorità competente.

Il **comma 4**, prevede che sempre la **Banca d'Italia**, d'intesa con la **Consob**, **approva i *white paper* per i *token* collegati ad attività modificati** ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento che stabiliscono le modalità di comunicazione da parte degli emittenti di *token* collegati ad attività all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine di qualsiasi modifica prevista del loro modello di *business* che possa avere un'influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di *token* collegati ad attività e che intervenga dopo l'autorizzazione in conformità dell'articolo 21 o dopo l'approvazione del *white paper* sulle cripto-attività in conformità dell'articolo 17, come pure nel contesto dell'articolo 23.

Il **comma 5** stabilisce che la **Banca d'Italia**, d'intesa con la **Consob**, **autorizza** ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 **l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di *token* collegati ad attività da parte delle SIM diverse da quelle di classe 1**, e **revoca** l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni del già citato articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114.

Il **comma 6** disciplina le modalità di autorizzazione validi gli istituti di moneta elettronica. In particolare la norma prevede che la **Banca d'Italia**, d'intesa con la **Consob**, **autorizza gli istituti di moneta elettronica** all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di *token* collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, quando per l'attività di emissione di moneta elettronica, la

prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali, nonché per l'attività di emissione di *token* di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 **sia costituito un patrimonio destinato** ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 4, del TUB, con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-*quinquies*.1, comma 5, e 114-*terdecies* del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui al citato articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-*quinquies*, comma 5, del TUB.

Sul punto si ricorda che l'articolo 114-*quinquies*, comma 4, del TUB prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato.

Il **comma 7** disciplina le modalità di autorizzazione validi gli istituti di pagamento. In particolare la norma prevede che **la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza gli istituti di pagamento** all'emissione, all'offerta al pubblico e alla richiesta di ammissione alla negoziazione di *token* collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, quando per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, del TUB, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-*terdecies* del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-*novies*, comma 5, del TUB.

Si ricorda che il richiamato articolo 114-*novies*, comma 5, stabilisce che se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento.

Il **comma 8**, infine, prevede che i soggetti di cui al richiamato articolo 16, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento diversi dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dalle SIM diverse da quelle di classe 1:

- a) **adottano la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;**
- b) oltre alle attività di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di *token* collegati ad attività, **possono prestare servizi**

per le cripto-attività, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché le attività connesse e strumentali.

Articolo 12

(Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività e compiti relativi ai token collegati ad attività significativi)

L'articolo 12 reca norme volte a definire **le attività di vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività** da parte della Banca d'Italia e della Consob.

Il **comma 1** stabilisce che **la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo III** del regolamento (UE) 2023/1114, relativo a *token* collegati ad attività, **è esercitata dalla Banca d'Italia**, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione, e dalla **Consob**, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori di *token* collegati ad attività.

Il **comma 2** stabilisce che per le finalità sopra indicate, **la Banca d'Italia** è l'autorità competente a **vigilare sull'osservanza** delle disposizioni del citato regolamento in materia di:

a) vigilanza informativa sui *token* collegati ad attività e restrizioni all'emissione di *token* collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento;

In particolare l'articolo 23 prevede, tra l'altro, che qualora, per un *token* collegato ad attività, il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali stimati delle operazioni giornaliere associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un'area monetaria unica sia superiore rispettivamente a un milione di operazioni e a 200 000 000 EUR, l'emittente:

a) interrompe l'emissione del *token* collegato ad attività;

b) entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tale soglia, presenta un piano all'autorità competente per garantire che il numero medio trimestrale e il valore aggregato medio stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto rispettivamente di un milione di operazioni e di 200 000 000 EUR.

b) **governo societario e requisiti generali di organizzazione**, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attività, continuità dell'attività;

c) **adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;**

d) detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attività, politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi;

e) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;

f) piano di risanamento e piano di rimborso.

In relazione alle materie indicate alle lettere *b)*, *d)* e *f)*, sono fatte salve le competenze della Consob sugli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1.

Il **comma 3** prevede che per le finalità indicate al comma 1, **la Consob** è l'autorità competente a **vigilare sull'osservanza** delle disposizioni del regolamento in materia di:

a) contenuto e pubblicazione del *white paper*;

b) obbligo di agire in modo corretto, onesto e professionale, nel miglior interesse dei possessori di *token* collegati ad attività, compresi i connessi presidi organizzativi e di controllo interno;

c) comunicazioni di *marketing*;

d) informazione continua dei possessori di *token* collegati ad attività;

e) procedure di trattamento dei reclami;

f) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse.

In relazione alle materie indicate alle lettere *a)* e *f)*, sono fatte salve le competenze della Banca d'Italia sugli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1.

Il **comma 4** precisa che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto, in materia di poteri generali di vigilanza e di indagine, con riferimento ai *token* collegati ad attività e agli emittenti di *token* collegati ad attività **la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresì, secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II** (disciplina degli intermediari) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58-Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF.

Il **comma 5** dispone che **la Banca d'Italia è l'autorità competente ad approvare il piano** di cui al sopra ricordato articolo 23, paragrafo 1, lettera *b)*, nonché ad **autorizzare l'emittente a emettere nuovamente il *token* collegato** ad attività nei casi indicati dal paragrafo 5 del medesimo articolo che prevede che l'autorità competente autorizza l'emittente a emettere nuovamente il *token* collegato ad attività unicamente quando sia dimostrato che il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un'area monetaria unica è inferiore rispettivamente a un milione di operazioni e a 200.000.000 euro.

Il **comma 6** stabilisce che **la Banca d'Italia è l'autorità competente a limitare l'importo di un *token* collegato ad attività da emettere o a imporre un importo nominale minimo al *token* collegato ad attività nei casi indicati dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) che prevede che le autorità competenti limitano l'importo di un *token* collegato ad attività da emettere o impongono un importo nominale minimo al *token* collegato ad attività, specificandone il limite applicabile o l'importo nominale minimo, qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale, formuli un parere secondo cui il *token* collegato ad attività costituisce una minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.**

Il **comma 7** specifica che se vi è fondato sospetto che un soggetto offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un *token* collegato ad attività in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento, **la Banca d'Italia o la Consob possono denunciare i fatti al pubblico ministero** ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Sul punto si ricorda che l'articolo 16, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento dispone che una persona non presenta un'offerta al pubblico né chiede l'ammissione alla negoziazione all'interno dell'Unione, di un *token* collegato ad attività, a meno che tale persona sia l'emittente di tale *token* collegato ad attività ed è una persona giuridica o un'impresa stabilita nell'Unione e ha ricevuto l'apposita autorizzazione dall'autorità competente del suo Stato membro d'origine conformemente all'articolo 21. Si ricorda, altresì, che l'articolo 2409 del codice civile prevede che se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed

eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti dall'articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Il **comma 8** specifica che con riferimento ai **requisiti degli esponenti aziendali** previsti all'articolo 18, paragrafi 2, lettera *i*) (membri dell'organo di amministrazione dell'emittente richiedente) e 5, lettere *a*) e *b*) (persona giuridica e persona che redige il *white paper* sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività), del regolamento, e di cui all'articolo 34, paragrafo 2 (membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di *token* collegati ad attività), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilità, correttezza, competenza, disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385-Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-TUB.

Con riferimento, infine, ai requisiti degli esponenti aziendali degli emittenti di *token* collegati ad attività diversi dalle **SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus**, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB.

A tale proposito si ricorda che i sopra citati commi 5 e 6 prevedono che gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera *c*), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

Il **comma 9** prevede che con riferimento **ai requisiti dei partecipanti al capitale** di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera *j*), e 5, lettera *c*), del regolamento (rispettivamente qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell'emittente richiedente e la persona che notifichi il *white paper*), e agli articoli 34, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, lettera *a*) (rispettivamente gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate e il candidato acquirente) del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilità, correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del TUB.

La Banca d'Italia può in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di *token* collegati ad attività quando:

- **non sia stata effettuata la notifica** prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento volta ad **acquisire, direttamente o indirettamente** («candidato acquirente»), **una partecipazione qualificata** in un emittente di un *token* collegato ad attività o aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che l'emittente del *token* collegato ad attività divenga la sua filiazione;
- quando sia intervenuta **l'opposizione al progetto di acquisizione** della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6, del medesimo regolamento o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può opporsi al progetto di acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dall'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento.

La Banca d'Italia può altresì sospendere in ogni momento i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di *token* collegati ad attività quando **vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione** della Banca d'Italia sul progetto di acquisizione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del TUB, in materia di sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione.

La **Banca d'Italia svolge i compiti attribuiti** all'autorità competente dagli articoli 43 e 44 del regolamento, e trasmette le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri per la classificazione dei *token* collegati ad attività come significativi e la domanda di classificazione

volontaria dei *token* collegati ad attività come significativi all'ABE, alla BCE nonché, nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 4, comma 2, del medesimo regolamento, alla Banca centrale dello Stato membro interessato ovvero nel caso in cui l'emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l'euro, o qualora il *token* collegato ad attività si riferisca a una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall'euro.

Articolo 13 *(Emittenti di token collegati ad attività esentati)*

L'articolo 13 indica le **Autorità nazionali** a cui gli **emittenti di token** collegati ad attività esentati dal rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, del regolamento, sono tenuti a **notificare il white paper sulle cripto-attività**.

Preliminarmente, si ricorda che l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 stabilisce che una persona non presenta un'offerta al pubblico né chiede l'ammissione alla negoziazione all'interno dell'Unione, di un *token* collegato ad attività, a meno che tale persona sia l'emittente di tale *token* collegato ad attività e presenti alcune caratteristiche (ad esempio, si tratti di una persona giuridica o un'impresa stabilita nell'Unione che ha ricevuto l'apposita autorizzazione dall'autorità competente oppure è un ente creditizio conforme ai requisiti di cui all'articolo 17). Il paragrafo 2 del regolamento precisa che la disciplina prevista dal paragrafo 1 non si applica se:

a) su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del *token* collegato ad attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l'importo equivalente in un'altra valuta ufficiale, e l'emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

b) l'offerta al pubblico del *token* collegato ad attività è rivolta esclusivamente a investitori qualificati e il *token* collegato ad attività può essere detenuto solo da tali investitori qualificati.

Nei casi in cui si applica la norma del paragrafo in commento, gli emittenti di *token* collegati ad attività redigono il *white paper* sulle cripto-attività come previsto all'articolo 19 e notificano tale *white paper* e, su richiesta, eventuali comunicazioni di *marketing* all'autorità competente del loro Stato membro d'origine.

La disposizione in esame, stabilisce che gli emittenti di *token* collegati alle attività indicate all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, sopra indicate, **notificano alla Banca d'Italia e alla Consob il white paper** sulle cripto-attività di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento che individua tutte le informazioni che un *white paper* sulle cripto-attività per un *token* collegato ad attività è tenuto a indicare.

Capo III (*Token di moneta elettronica*)

Articolo 14 (*Token di moneta elettronica ed emittenti di token di moneta elettronica*)

L'**articolo 14** reca alcune norme volte a regolamentare il funzionamento dei **token di moneta elettronica** e a specificare la disciplina applicabile agli istituti **emittenti token di moneta elettronica**.

Il **comma 1** della disposizione in esame stabilisce che ai fini del presente articolo, i richiami alle previsioni della direttiva 2009/110/CE contenuti nel titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di *token* di moneta elettronica, **si intendono riferiti alle pertinenti disposizioni nazionali di attuazione**.

Il **comma 2** specifica, inoltre, che **ai token di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-bis, commi 1 e 3, e 114-bis.1, comma 1**, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-TUB, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del regolamento.

Si ricorda che i commi 1 e 3 del richiamato articolo 114-bis prevedono rispettivamente che l'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica e che l'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica, mentre l'articolo 114-bis.1, comma 1, dispone che le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.

Il **comma 3** indica **le norme da applicare agli istituti di moneta elettronica che emettono token**. Più nello specifico, si prevede che agli istituti di moneta elettronica che emettono *token* di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-quater, 114-quinquies, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3 del TUB, nonché le relative disposizioni attuative, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del citato regolamento.

Il **comma 4** stabilisce che **agli emittenti di *token* di moneta elettronica si applica l'articolo 20** del presente decreto, in materia di piano di rimborso, per quanto compatibile.

Infine, il **comma 5** prevede che in caso di **fondato sospetto che un soggetto diverso da una banca e da un istituto di moneta elettronica emetta un *token* di moneta elettronica** ovvero, in violazione dell'articolo 48, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (in materia di requisiti per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di *token* di moneta elettronica) offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un *token* di moneta elettronica, **si applica quanto previsto dall'articolo 132-bis del TUB**, che stabilisce che se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-*bis*, 131-*ter* e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Capo IV

(Cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica)

Articolo 15

(Poteri Consob sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica)

L'**articolo 15** precisa i poteri di controllo riconosciuti alla **Consob** e alla **Guardia di finanza** nei confronti degli **offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica**.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che la **Consob**, quale autorità competente ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114, oltre a esercitare i poteri di cui all'articolo 4 del presente decreto, può, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, procedere nei confronti degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica a:

- **perquisizioni** nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- **sequestro del profitto dell'illecito**, anche per equivalente. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 187-*octies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58-Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF.

Si ricorda che i sopra citati commi prevedono che quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

- a) è deceduto l'autore della violazione;
- b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;
- c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti;
- d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

Il **comma 2** chiarisce che nei casi di cui al comma 1, viene redatto **processo verbale** dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati,

dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

Il **comma 3** precisa che è fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199 (facoltà di astensione dei prossimi congiunti), 200 (segreto professionale), 201 (segreto d'ufficio), 202 (segreto di Stato) e 203 (informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il comma 4 stabilisce che nell'esercizio dei propri poteri **la Consob può avvalersi della Guardia di finanza** che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

Il **comma 5**, infine, dispone che tutte **le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza** nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 4 sono **coperti dal segreto d'ufficio** e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

Capo V ***(Prestatori di servizi per le cripto-attività)***

Articolo 16 ***(Autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività)***

L'articolo 16 descrive le varie procedure di **autorizzazione**, nonché il ruolo svolto nelle medesime dalla Banca d'Italia e dalla Consob, previste **per i prestatori di servizi per le cripto-attività**.

Nello specifico, il **comma 1**, stabilisce **che la Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza** ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 **i prestatori di servizi per le cripto-attività** di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera *a*) del medesimo regolamento. La Consob, sentita la Banca d'Italia, **revoca l'autorizzazione** quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.

Si ricorda, a tale proposito, che il sopra citato articolo 64 stabilisce che le autorità competenti revocano l'autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività se il prestatore di servizi per le cripto-attività:

- a*) non si è avvalso dell'autorizzazione entro 12 mesi dalla data della stessa;
- b*) ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione;
- c*) non ha prestato servizi per le cripto-attività per nove mesi consecutivi;
- d*) ha ottenuto l'autorizzazione in modo irregolare, ad esempio presentando dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;
- e*) non soddisfa più le condizioni di concessione dell'autorizzazione e non ha adottato le azioni correttive richieste dall'autorità competente entro il termine fissato;
- f*) non dispone di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a norma della [direttiva \(UE\) 2015/849](#);
- g*) ha violato gravemente il presente regolamento, incluse le disposizioni relative alla tutela dei possessori di cripto-attività o dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività, o dell'integrità del mercato.

Inoltre, le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi seguenti:

- a*) il prestatore di servizi per le cripto-attività ha violato le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la [direttiva \(UE\) 2015/849](#);
- b*) il prestatore di servizi per le cripto-attività ha perso l'autorizzazione come istituto di pagamento o l'autorizzazione come istituto di moneta elettronica e lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività non ha posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.

Il **comma 2** dispone che **la Consob riceve le informazioni** di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del citato regolamento, **comunicate dai depositari centrali di titoli e dalle SIM diverse da quelle di classe 1.**

Le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 7, sono le seguenti:

a) un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

b) una descrizione:

i) dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della [direttiva \(UE\) 2015/849](#);

ii) il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e

iii) il piano di continuità operativa;

c) la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza, e una descrizione degli stessi in linguaggio non tecnico;

d) una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti;

e) una descrizione della politica di custodia e amministrazione, qualora si intenda prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti;

f) una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione nonché delle procedure e del sistema per individuare gli abusi di mercato, qualora si intenda gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

g) una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che si propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività, qualora si intenda scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività;

h) una descrizione della politica di esecuzione, qualora si intenda eseguire ordini di cripto-attività per conto dei clienti;

i) la prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi, qualora si intenda prestare consulenza sulle cripto-attività o di prestare servizi di gestione di portafogli di cripto-attività;

j) se il servizio per le cripto-attività riguarda *token* collegati ad attività, *token* di moneta elettronica o altre cripto-attività;

k) informazioni sulle modalità in cui tali servizi di trasferimento saranno prestati, qualora si intenda fornire servizi per le cripto-attività per conto dei clienti.

La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati.

La Consob riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7 (vedi *supra*), del regolamento, **comunicate dai gestori di mercati regolamentati** e trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta dai gestori di sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e dei documenti a essa allegati.

Il comma 3 specifica che **la Consob, sentita la Banca d'Italia**, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, **le SIM diverse da quelle di classe 1** alla prestazione di servizi per le cripto-attività non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Si ricorda, a tale proposito, che il citato articolo 60, paragrafo 3, stabilisce che un'impresa di investimento può prestare servizi per le cripto-attività nell'Unione equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per cui è specificamente autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE se comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

Ai fini del presente paragrafo:

a) la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti al servizio accessorio di cui alla sezione B, punto 1, dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

b) la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione di cui alla sezione A, punti 8 e 9, rispettivamente, dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

c) lo scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività è considerato equivalente alla negoziazione per conto proprio di cui alla sezione A, punto 3, dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

d) l'esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente all'esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui alla sezione A, punto 2, dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

e) il collocamento di cripto-attività è considerato equivalente all'assunzione a fermo o al collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nonché al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile di cui alla sezione A, punti 6 e 7, rispettivamente, dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

f) la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui alla sezione A, punto 1, dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

g) la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui alla sezione A, punto 5, dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

h) la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di portafogli di cui alla sezione A, punto 4, dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE.

La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.

Il **comma 4** prevede che **la Banca d'Italia riceve le informazioni** di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (vedi *supra*), comunicate dalle **banche, dalle SIM di classe 1, dagli istituti di moneta elettronica e dalle società di gestione del risparmio**. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati.

Il **comma 5** stabilisce che **la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza** ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, **gli istituti di moneta elettronica alla prestazione di servizi per le cripto-attività non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4**, del medesimo regolamento, quando per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali, nonché per l'attività di emissione di *token* di moneta elettronica e la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento, **si sia costituito un patrimonio destinato** ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385-Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-TUB, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-*quinquies*.1, comma 5, e dall'articolo 114-*terdecies* del medesimo testo unico.

Si ricorda che il citato articolo 60, paragrafo 4, dispone che un istituto di moneta elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai *token* di moneta elettronica che emette se comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni di cui al citato paragrafo 7 del medesimo articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell'articolo 64 del regolamento. Resta fermo l'articolo 114-*quinquies*, comma 5, del TUB, che stabilisce che se lo svolgimento delle attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica.

Il **comma 6** prevede che la **Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione di servizi per le cripto-attività** ai sensi dell'articolo 63 del regolamento, **quando per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali si sia costituito un patrimonio destinato** ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, del TUB, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-*terdecies* del medesimo decreto che disciplina la costituzione del patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali.

Si ricorda che l'articolo 114-*novies*, comma 4, del TUB, stabilisce che la Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1 (in materia di forma societaria, sede legale, capitale versato, programma di attività, autorizzazione e incompatibilità), ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-*terdecies*;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera *b)*; ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.

La **Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione** quando ricorrono le condizioni dell'articolo 64 del regolamento (vedi *supra*). Resta fermo l'articolo 114-*novies*, comma 5, del TUB.

Il **comma 7** stabilisce, infine, che i soggetti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (persone giuridiche o altre imprese autorizzate come prestatore di servizi per le cripto-attività) diversi dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento, dalle SIM diverse da quelle di classe 1:

a) **adottano la forma di società** per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oltre ai servizi per le cripto-attività, possono svolgere l'attività di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di *token* collegati ad attività, **a condizione che siano a ciò autorizzati** ai sensi dell'articolo 21 del regolamento, nonché le attività connesse e strumentali.

Articolo 17

(Vigilanza sui servizi per le cripto-attività e relativi prestatori)

L'**articolo 17** reca le norme che disciplinano il ruolo svolto dalla Banca d'Italia e dalla Consob nell'esercizio della **vigilanza sui servizi per le cripto-attività** e i **relativi prestatori**. Le norme stabiliscono altresì i **requisiti** necessari previsti per **gli esponenti aziendali dei prestatori di servizi in cripto-attività** e per i **partecipanti al capitale**.

Nel dettaglio, il **comma 1** della disposizione specifica che la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di **autorizzazione e condizioni di esercizio per i prestatori di servizi per le cripto-attività**, è esercitata **dalla Consob**, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e **dalla Banca d'Italia**, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione.

I commi 2 e 3 specificano le attività di vigilanze che la Banca d'Italia e la Consob sono chiamate a svolgere in base al disposto al comma 1.

In particolare, il **comma 2** dispone che per le finalità indicate al comma 1, **la Consob** è l'autorità competente a **vigilare sull'osservanza** delle disposizioni del citato regolamento, in materia di:

- a) obblighi di **agire in modo onesto, corretto e professionale** nel miglior interesse del cliente;
- b) procedure, anche di controllo interno, per **la corretta e trasparente prestazione dei servizi per le cripto-attività**, requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza del personale, tenuta e conservazione delle registrazioni;
- c) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei **conflitti di interesse**;
- d) procedure di **trattamento dei reclami**;
- e) obblighi di **trasparenza e condotta relativi a servizi specifici** di cui al titolo V, capo 3, del regolamento che disciplina gli obblighi relativi a servizi per le cripto-attività specifici.

In relazione alle materie indicate **alla lettera c)**, sono fatte salve le **competenze della Banca d'Italia** sugli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1.

Il **comma 3** stabilisce che per le finalità indicate al comma 1, **la Banca d'Italia è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza** delle disposizioni del regolamento, in materia di:

- a) **adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;**
- b) **esponenti aziendali e partecipanti al capitale;**
- c) **piano di liquidazione** ordinata;
- d) **governo societario** e requisiti generali di organizzazione, **organizzazione amministrativa** e contabile, **controlli interni**, **esternalizzazione** di funzioni operative, **continuità dell'attività**, nonché misure per la **detenzione e segregazione delle crypto-attività** e dei fondi dei clienti.

In relazione alle materie indicate **alla lettera d)**, sono fatte salve le **competenze della Consob** sugli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1.

Il **comma 4** prevede inoltre che **la vigilanza sui depositari centrali di titoli e sui gestori di mercati regolamentati per l'esercizio dei servizi in crypto-attività è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia** secondo le finalità e le attribuzioni della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58-Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) che reca la disciplina dei mercati, mentre il **comma 5** stabilisce che la **vigilanza** sui requisiti previsti all'articolo 76 del regolamento, relativi alla **gestione di una piattaforma di negoziazione di crypto-attività**, da chiunque svolta, nonché sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione **è attribuita alla Consob**. Restano **impregiudicate** le competenze e i **poteri della Banca d'Italia sulle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato e sui relativi gestori** ai sensi della parte III del TUF.

Il **comma 6** dispone che **la Consob e la Banca d'Italia ricevono le notifiche** di cui all'articolo 85 del regolamento (il quale prevede che i prestatori di servizi per le crypto-attività danno notifica alle rispettive autorità competenti entro due mesi dal raggiungimento di almeno 15 milioni di utenti attivi, in media, in un anno civile), secondo le competenze previste dall'articolo 16 del presente decreto.

Il **comma 7** stabilisce che fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto in commento (in materia di poteri generali di vigilanza e di indagine), **con riferimento ai prestatori di servizi per le crypto-attività la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresì, secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF** in materia di disciplina degli intermediari.

Il **comma 8** dispone che con riguardo ai **requisiti degli esponenti aziendali** di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera g) e 3, lettere a) e b), del regolamento, e di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di **onorabilità, correttezza, competenza, disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva** nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB.

Sul punto si ricorda che l'articolo 62, paragrafi 2, lettera g) e 3, lettere a) e b) prevedono rispettivamente che nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività deve essere contenuta la prova che i membri dell'organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza adeguate per amministrare detto prestatore nonché la prova per tutti i membri dell'organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, dell'assenza di precedenti penali in relazione a condanne e dell'assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale e del possesso nel loro insieme delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza adeguate per amministrare il prestatore di servizi per le cripto-attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.

Con riguardo ai **requisiti degli esponenti aziendali dei prestatori di servizi in cripto-attività diversi da società di gestione del risparmio, SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus**, depositari centrali di titoli e gestori di mercati regolamentati, si applica, per quanto compatibile, la disciplina in materia di **valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali** prevista:

- all'articolo 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385-Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-TUB;
- negli altri casi, si applica, per quanto compatibile, l'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF.

Il **comma 9** stabilisce che con riguardo ai **requisiti dei partecipanti al capitale** di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera h), e 3, lettera c), del regolamento, e agli articoli 68, paragrafo 2, e 84, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilità, correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, del TUF. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui agli articoli 14, commi 6 e 7, e 16, comma 4, del TUF.

A tale proposito si ricorda che il regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di

gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti, in attuazione del citato articolo 14, comma 2, stabilisce che chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare o in una società di gestione del risparmio in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) ;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera *b*) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera *b*), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

Il comma 10, infine, prevede che se vi è fondato sospetto che un soggetto presti servizi per le cripto-attività in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento, **la Banca d'Italia o la Consob possono denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile** ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Sul punto si ricorda che l'articolo 59, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento dispone che una persona non presta servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63. Si ricorda, altresì, che l'articolo 2409 del codice civile prevede che se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del

capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti dall'articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Capo VI
*(Prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato
relativi alle cripto-attività)*

Articolo 18
*(Prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato
relativi alle cripto-attività)*

L'articolo 18 indica i poteri di **vigilanza** della **Consob** in materia di **abusi di mercato relativi alle cripto-attività**.

L'articolo 18, al **comma 1**, stabilisce che in qualità di autorità competente ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di prevenzione e divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività, la **Consob esercita i poteri generali di vigilanza e di indagine** di cui all'articolo 4 del presente decreto, nonché gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-*octies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58-Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), che disciplina i poteri della Consob medesima.

Il **comma 2** prevede che gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, **trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto** dall'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, e dalle relative norme tecniche di attuazione.

Il richiamato articolo 88, paragrafo 3, prevede che quando ha ritardato la divulgazione di informazioni privilegiate, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione notifica tale ritardo all'autorità competente e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste per ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate, immediatamente dopo che le informazioni sono state divulgate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente.

TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIALI

Capo I

(Disposizioni speciali applicabili agli emittenti di token collegati ad attività)

Sezione I

(Separazione patrimoniale e patrimoni destinati)

Articolo 19

(Separazione patrimoniale della riserva di attività)

L'**articolo 19** reca le norme che disciplinano la **separazione patrimoniale** della riserva di attività di un *token* collegato ad attività dal patrimonio dell'emittente, nonché dalla riserva di attività di altri *token* e dalle attività in cui è investita.

Il **comma 1** stabilisce che fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, **la riserva di attività di un *token* collegato ad attività prevista dall'articolo 36 del medesimo regolamento, nonché le attività in cui essa è investita ai sensi del citato articolo 38, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'emittente di *token* collegati ad attività, nonché da ciascuna riserva di attività di altri *token* collegati ad attività e dalle attività in cui essa è investita.**

Si ricorda a tale proposito che il citato articolo 38, paragrafo 4, prevede che tutti i profitti o le perdite, comprese le fluttuazioni del valore degli strumenti finanziari, e i rischi di controparte od operativi derivanti dall'investimento della riserva di attività sono a carico dell'emittente del *token* collegato ad attività.

Il **comma 2** stabilisce che **l'emittente di *token* collegati ad attività non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni facenti parte della riserva di attività** fuori dai casi previsti dall'articolo 38 del regolamento.

L'articolo 38 del regolamento prevede, tra l'altro, che gli emittenti di *token* collegati ad attività che investono una parte della riserva di attività investono tali attività unicamente in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi. Le quote di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono considerate attività con un rischio di mercato, un rischio

di credito e un rischio di concentrazione minimi ai fini del paragrafo 1, se tale OICVM investe unicamente in attività quali ulteriormente specificate dall'ABE e se l'emittente del *token* collegato ad attività garantisce che la riserva di attività sia investita in modo tale da ridurre al minimo il rischio di concentrazione. Gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva di attività sono detenuti in custodia.

Il comma 3 prevede che sul patrimonio distinto descritto al comma 1 **non sono ammesse azioni dei creditori dell'emittente di *token* collegati ad attività o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario** di cui all'articolo 37 del citato regolamento. Le azioni dei creditori dei singoli possessori di *token* collegati ad attività sono ammesse nel limite di quanto spettante a questi ultimi ai sensi dell'articolo 39 del medesimo regolamento. **Non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale** rispetto ai crediti vantati dal depositario di cui all'articolo 37 del regolamento nei confronti dell'emittente di *token* collegati ad attività.

Custodia delle attività di riserva

In merito alla disciplina della custodia delle attività di riserva l'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114 prevede che gli emittenti di *token* collegati ad attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento che:

- a) le attività di riserva non siano gravate né costituite in garanzia come «contratto di garanzia finanziaria» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) le attività di riserva siano detenute in custodia conformemente ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo;
- c) gli emittenti di *token* collegati ad attività abbiano rapidamente accesso alle attività di riserva per soddisfare eventuali richieste di rimborso da parte dei possessori di *token* collegati ad attività;
- d) le concentrazioni dei depositari delle attività di riserva siano evitate;
- e) il rischio di concentrazione delle attività di riserva sia evitato.

Gli emittenti di *token* collegati ad attività che emettono due o più *token* collegati ad attività nell'Unione dispongono di una politica di custodia per ciascun gruppo della riserva di attività. I diversi emittenti di *token* collegati ad attività che hanno emesso lo stesso di *token* collegato ad attività applicano e mantengono una politica di custodia unica.

Le attività di riserva sono detenute in custodia non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di emissione del *token* collegato ad attività da uno o più dei seguenti soggetti:

- a) un prestatore di servizi per le crypto-attività che presta custodia e amministrazione delle crypto-attività per conto di clienti, nel caso in cui le attività di riserva assumano la forma di crypto-attività;
- b) un ente creditizio per tutti i tipi di attività di riserva;

c) un'impresa di investimento che presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto di clienti di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, se le attività di riserva assumono la forma di strumenti finanziari.

Gli emittenti di *token* collegati ad attività esercitano tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 3. Il depositario è una persona giuridica diversa dall'emittente.

Gli emittenti di *token* collegati ad attività assicurano che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 3 dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva, tenendo conto delle prassi contabili, delle procedure di custodia e dei meccanismi di controllo interno di tali prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi e imprese di investimento. Gli accordi contrattuali tra gli emittenti di *token* collegati ad attività e i depositari garantiscono che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari. Le politiche e le procedure di custodia di cui al paragrafo 1 stabiliscono i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva e la procedura per il riesame di tale designazione.

Gli emittenti di *token* collegati ad attività riesaminano periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva. Ai fini di tale riesame, gli emittenti di *token* collegati ad attività valutano le loro esposizioni nei confronti di tali depositari, tenendo conto dell'intera portata del loro rapporto con essi, e monitorano su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

I depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 4 garantiscono che la custodia di tali attività di riserva sia effettuata nel modo seguente:

a) gli enti creditizi detengono in custodia i fondi in un conto aperto nei loro libri contabili;

b) per gli strumenti finanziari che possono essere detenuti in custodia, gli enti creditizi o le imprese di investimento detengono in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili degli enti creditizi o delle imprese di investimento e tutti gli strumenti finanziari che possono essere consegnati fisicamente a tali enti creditizi o imprese di investimento;

c) per le cripto-attività che possono essere detenute in custodia, i prestatori di servizi per le cripto-attività detengono in custodia le cripto-attività incluse nelle attività di riserva o i mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso, sotto forma di chiavi crittografiche private;

d) per le altre attività, gli enti creditizi verificano la proprietà da parte degli emittenti dei *token* collegati ad attività e tengono un registro delle attività di riserva di cui hanno accertato la proprietà da parte degli emittenti dei *token* collegati ad attività.

Ai fini della lettera *a*) del primo comma, gli enti creditizi assicurano che i fondi siano registrati nei libri contabili degli enti creditizi in un conto separato conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione. Tale conto è aperto a nome dell'emittente dei *token* collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun *token* collegato ad attività, in modo che i fondi detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna riserva di attività.

Ai fini della lettera *b*) del primo comma, gli enti creditizi e le imprese di investimento assicurano che tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili degli enti creditizi e delle imprese di investimento siano registrati nei libri contabili degli enti creditizi e delle imprese di investimento in conti separati conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE. Il conto di strumenti finanziari è aperto a nome degli emittenti dei *token* collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun *token* collegato ad attività, in modo che gli strumenti finanziari detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna riserva di attività.

Ai fini della lettera *c*) del primo comma, i prestatori di servizi per le cripto-attività aprono un registro delle posizioni a nome degli emittenti dei *token* collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun *token* collegato ad attività, in modo che le cripto-attività detenute in custodia possano essere chiaramente identificate come appartenenti a ciascuna riserva di attività.

Ai fini della lettera *d*) del primo comma, la valutazione della proprietà delle attività di riserva da parte degli emittenti di *token* collegati ad attività si basa sulle informazioni o sui documenti forniti dagli emittenti dei *token* collegati ad attività e, se disponibili, su prove esterne.

La designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 4 del presente articolo è comprovata da un accordo contrattuale di cui all'articolo 34, paragrafo 5, secondo comma. Tali accordi contrattuali disciplinano, tra l'altro, il flusso di informazioni necessarie per consentire agli emittenti di *token* collegati ad attività, ai prestatori di servizi per le cripto-attività, agli enti creditizi e alle imprese di investimento di svolgere le loro funzioni di depositari. I prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari conformemente al paragrafo 4 agiscono in modo onesto, corretto, professionale, indipendente e nell'interesse degli emittenti dei *token* collegati ad attività e dei possessori di tali *token*. I prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari conformemente al paragrafo 4 non svolgono attività nei confronti di emittenti di *token* collegati ad attività che possano creare conflitti di interesse tra tali emittenti, i possessori dei *token* collegati ad attività e loro stessi, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi o le imprese di investimento hanno separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo

svolgimento dei loro compiti di custodia dai loro compiti potenzialmente confliggenti;

b) i potenziali conflitti di interesse sono stati adeguatamente individuati, monitorati, gestiti e comunicati dagli emittenti dei *token* collegati ad attività ai possessori dei *token* collegati ad attività, conformemente all'articolo 32.

In caso di perdita di uno strumento finanziario o di una cripto-attività detenuti in custodia a norma del paragrafo 6, il prestatore di servizi per le cripto-attività, l'ente creditizio o l'impresa di investimento che ha perso tale strumento finanziario o cripto-attività procede alla compensazione o alla restituzione all'emittente del *token* collegato ad attività di uno strumento finanziario o una cripto-attività di tipo identico o di valore corrispondente, senza indebito ritardo. Il prestatore di servizi per le cripto-attività, l'ente creditizio o l'impresa di investimento in questione non è ritenuto responsabile della compensazione o della restituzione se è in grado di dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, e che le conseguenze di tale evento sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarlo.

Il **comma 4** prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il patrimonio distinto di cui al comma 1 è **destinato al soddisfacimento del diritto di rimborso dei possessori di *token* collegati ad attività** secondo le modalità previste dall'articolo 39 del regolamento. In caso di attivazione del piano di rimborso di cui all'articolo 47 del medesimo regolamento, nonché di liquidazione coatta amministrativa o risoluzione dell'emittente di *token* collegato ad attività, **il diritto di rimborso dei possessori di *token* collegati ad attività è soddisfatto mediante la liquidazione delle attività incluse nel patrimonio distinto di cui al comma 1 o secondo le modalità previste dalle discipline della liquidazione coatta amministrativa e della risoluzione, ove applicabili.**

In caso di **incapienza del patrimonio distinto di cui al comma 1, l'emittente risponde, per quanto ancora dovuto, con il proprio patrimonio.**

Nella liquidazione coatta amministrativa dell'emittente, i possessori di *token* collegati ad attività **concorrono, per quanto loro ancora dovuto, con gli altri creditori chirografari dell'emittente.**

Il **comma 5**, infine, precisa che le norme del presente articolo **si applica anche alla riserva di attività di un *token* di moneta elettronica costituita ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.**

Si ricorda il sopra citato articolo 58, paragrafo 1, lettera a), prevede che gli istituti di moneta elettronica che emettono *token* di moneta elettronica significativi sono soggetti ai requisiti di cui agli articoli 36, 37 e 38 e all'articolo 45, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2023/1114, anziché all'articolo 7 della direttiva 2009/110/CE.

Sezione II (Piani di rimborso e di risanamento)

Articolo 20 (Piano di rimborso)

L'**articolo 20** reca disposizioni concernenti il **piano di rimborso** previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114.

Nello specifico, vengono definite le **modalità di attuazione** del piano sia nell'ipotesi in cui lo stesso sia attuato **al di fuori delle procedure di amministrazione straordinaria, di liquidazione o di risoluzione** sia nella diversa ipotesi in cui l'attuazione si svolga **nell'ambito di una delle procedure medesime**.

Il **comma 1** dispone la **nomina di uno o più liquidatori** da parte degli **emittenti di token collegati ad attività** ai fini dell'attuazione del **piano di rimborso** di cui all'[articolo 47](#) del regolamento (UE) 2023/1114 e della liquidazione della riserva di attività che formano oggetto del piano medesimo, laddove lo stesso **non sia attuato nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione o risoluzione**. Si dispone, peraltro, che gli emittenti di *token* sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese della nomina in questione, nonché di ogni sua modificazione.

A tal proposito, si precisa che all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1114 sono contenute le definizioni di "**emittente**"; "**token collegato ad attività**" e "**riserva di attività**". Per tali definizioni si rinvia alla scheda di cui all'articolo 2.

Il piano di rimborso sopra citato viene elaborato e attuato dall'emittente di un *token* collegato a una attività con lo scopo di favorire il rimborso ordinato di ciascun *token*. Specificamente, detto piano trova attuazione sulla base di una decisione adottata dall'autorità competente all'esito di una valutazione di non affidabilità dell'emittente circa la capacità di adempiere ai propri obblighi di solvenza. Invero, il piano di rimborso è indicativo della capacità di rimborso dell'emittente del *token* collegato ad attività in circolazione.

Il **comma 2** disciplina le **qualità** che i liquidatori nominati sono chiamati a possedere ai fini dell'esercizio delle loro funzioni. In particolare, si prevede che essi godano di **buona reputazione** e che siano dotati di un **adeguato livello di professionalità ed esperienza**.

La norma, con riguardo ai suddetti doveri, stabilisce che essi debbano essere adempiuti con la **professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico**.

Infine, si rinvia alle norme in materia di **responsabilità degli amministratori** per quanto concerne la disciplina della **responsabilità dei liquidatori per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri**.

Si segnala che la responsabilità degli amministratori è disciplinata negli [articoli da 2392 a 2396](#) del Codice civile.

Il **comma 3** legittima i liquidatori al compimento di **ogni atto utile ai fini dell'attuazione del piano di rimborso** e pone a loro carico l'**onere di aggiornare** l'autorità competente sullo **stato di attuazione** del piano di rimborso.

Il **comma 4** disciplina il **potere di sostituzione dei liquidatori** esercitabile dalla Banca d'Italia nei seguenti casi:

- **lenta e non regolare** attuazione del piano di rimborso;
- **liquidatori privi** di buona reputazione, nonché di un adeguato livello di professionalità ed esperienza.

La sostituzione viene disposta con provvedimento da pubblicarsi per estratto sul sito *web* della Banca d'Italia ai sensi dell'[articolo 81, comma 2](#), del TUB.

Il **comma 5** contempla l'ipotesi di **sopravvenuta instaurazione di una procedura di amministrazione straordinaria, di liquidazione o di risoluzione**. In tal caso, è prevista la **cessazione dell'attività dei liquidatori** e la conseguente **trasmissione** ai commissari o liquidatori della procedura sopravvenuta di ogni **informazione e documentazione utile allo svolgimento dell'attività di rimborso o liquidazione**.

Infine, il **comma 6** prevede che, qualora il piano di rimborso **sia attuato nell'ambito** di una procedura di amministrazione straordinaria, di liquidazione o di risoluzione, competenti alla sua attuazione sono i **commissari o i liquidatori** della procedura medesima.

Articolo 21 ***(Sospensione dei rimborsi)***

L'**articolo 21 esclude** che la **sospensione dei rimborsi** di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114, disposta nei confronti di un emittente di un *token* collegato ad attività dall'autorità competente al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114 **non costituisca stato d'insolvenza.**

In merito, si evidenzia che il suddetto articolo 46 disciplina il **piano di risanamento**, ossia il piano predisposto dall'emittente di un *token* collegato ad attività e recante le misure da adottare **ai fini del ripristino della conformità ai requisiti** applicabili alla riserva di attività nei casi in cui **l'emittente non rispetti tali requisiti.**

A tal proposito, ai sensi dell'[articolo 36](#) del medesimo regolamento, gli emittenti di *token* collegati ad attività **costituiscono e mantengono** in ogni momento una **riserva di attività.**

La riserva di attività è composta e gestita **affinché siano coperti i rischi associati alle attività** cui si riferiscono i *token* collegati ad attività e **siano affrontati i rischi di liquidità** associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

La riserva di attività è giuridicamente separata dal patrimonio degli emittenti e dalla riserva di attività di altri *token* collegati ad attività, nell'interesse dei possessori di tali *token* in conformità della legislazione applicabile, in modo che i creditori degli emittenti non abbiano diritto di rivalsa sulla riserva di attività, in particolare in caso di insolvenza.

Nello specifico, qualora **non siano rispettati dall'emittente i requisiti applicabili alla riserva di attività** oppure **sia probabile**, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, **che gli stessi non siano rispettati in futuro**, l'autorità competente ha il potere di disporre la **sospensione temporanea del rimborso** dei *token* collegati ad attività, a condizione che la sospensione sia giustificata alla luce degli interessi dei possessori di *token* collegati ad attività e della stabilità finanziaria.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, le autorità competenti previste dal regolamento (UE) 2023/1114 sono **la Consob e la Banca d'Italia.**

Sezione III

(Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi degli emittenti specializzati di token collegati ad attività)

Articolo 22

(Liquidazione volontaria degli emittenti specializzati di token collegati ad attività)

L'articolo 22 reca disposizioni in materia di **liquidazione volontaria** degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività.

La disposizione in commento reca l'applicabilità degli [articoli 96-quinquies e 97](#) del TUB, in quanto compatibili, agli emittenti specializzati in *token* collegati ad attività soggetti a **procedura di liquidazione volontaria**.

La norma dispone, altresì, la possibilità per le autorità competenti di esercitare i poteri previsti dal presente decreto nei confronti della società in liquidazione.

Si evidenzia che i suesposti articoli recano la disciplina della **liquidazione ordinaria in ambito bancario**.

Specificamente, si prevede l'obbligo, in capo alle banche, di **informazione tempestiva alla Banca d'Italia** del verificarsi di una **causa di scioglimento della società**. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

Peraltro, nell'ipotesi in cui la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie **non si svolga con regolarità o con speditezza**, la Banca d'Italia può disporre la **sostituzione dei liquidatori**, nonché dei **membri degli organi di sorveglianza**.

Articolo 23
**(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo)**

L'**articolo 23** disciplina il potere della Banca d'Italia di **rimuovere**, al ricorrere di determinate condizioni, la totalità dei **componenti degli organi amministrativi e di controllo** degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività.

Il **comma 1** prevede, in capo alla Banca d'Italia, sentita la Consob e, se necessario, l'ABE, il **potere di rimozione della totalità dei membri degli organi amministrativi e di controllo** di emittenti specializzati di *token* collegati ad attività, qualora ricorrano **gravi irregolarità nell'amministrazione** ovvero **gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie** che ne regolano l'attività.

Restano fermi, in ogni caso, i poteri di cui agli articoli [94, paragrafo 1, lettera y](#)), e [130, paragrafo 1, lettera m](#)), del regolamento (UE) 2023/1114.

Si specifica che i predetti articoli disciplinano, rispettivamente, il potere dell'autorità competente, designata dallo Stato membro ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal regolamento sopra citato, di imporre la rimozione di una persona fisica dall'organo di amministrazione di un emittente di un *token* collegato ad attività o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e il potere dell'ABE di adottare una decisione che imponga la rimozione di una persona fisica dall'organo di amministrazione dell'emittente del *token* collegato ad attività significativo.

Il **comma 2** stabilisce che il provvedimento con cui si dispone la rimozione dei componenti degli organi suddetti, da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, **fissa la data di decorrenza** della rimozione medesima.

Peraltro, si prevede che la Banca d'Italia convochi l'assemblea dell'emittente specializzato di *token* collegati ad attività finalizzata alla deliberazione sul rinnovo degli organi con funzioni amministrative e di controllo.

Infine, il **comma 3** fa salva la possibilità di **disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria** nei casi previsti dall'articolo 24 del presente decreto.

Articolo 24 (*Amministrazione straordinaria*)

L'**articolo 24** reca disposizioni relative all'**amministrazione straordinaria** degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività.

Il **comma 1** disciplina il **potere della Banca d'Italia** di procedere, d'ufficio o su proposta della Consob, sentita, se necessario, l'ABE, allo **scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo** degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività, al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- **gravi irregolarità** nell'amministrazione ovvero **gravi violazioni** delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;
- **gravi perdite** del patrimonio della società;
- **scioglimento richiesto** con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria.

Si precisa che restano fermi, in ogni caso, i poteri di cui agli articoli [94, paragrafo 1, lettera y](#)), e [130, paragrafo 1, lettera m](#)), del regolamento (UE) 2023/1114 (rispetto ai quali si veda la scheda dell'articolo 23 del presente dossier).

Il **comma 2** attribuisce alla Banca d'Italia la direzione della procedura e ogni adempimento a essa connesso.

A tal fine, si prevede l'applicazione, in quanto compatibili, degli [articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis](#) del TUB.

Si evidenzia che le disposizioni sopracitate recano la disciplina in materia di **amministrazione straordinaria nel settore bancario**.

Si specifica, altresì, che devono considerarsi **destinatari** delle predette disposizioni i **possessori di cripto-attività** in luogo dei depositanti, gli **emittenti specializzati di *token* collegati ad attività** in luogo delle banche e che l'espressione "**strumenti finanziari**" deve intendersi riferita alle **cripto-attività, agli strumenti finanziari e al denaro**.

Peraltro, possono essere nominati commissari straordinari anche funzionari della Banca d'Italia.

Articolo 25 *(Liquidazione coatta amministrativa)*

L'**articolo 25** reca disposizioni relative alla **liquidazione coatta amministrativa** degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività.

La norma in esame attribuisce al **Ministero dell'economia e delle finanze**, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché sentita, se del caso, l'ABE dall'autorità proponente, il potere di disporre la **liquidazione coatta amministrativa** degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- sussistenza di **irregolarità eccezionalmente gravi** nell'amministrazione ovvero **violazioni eccezionalmente gravi** delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;
- **perdite del patrimonio di eccezionale gravità**;
- **stato di insolvenza accertato** ai sensi dell'[articolo 82, comma 1](#), del TUB;
- **liquidazione richiesta su istanza motivata** degli organi amministrativi o dei commissari di cui all'articolo 24 del presente decreto.

Si precisa, altresì, che la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività si svolge ai sensi delle disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa nel settore bancario contenute nel TUB, quandanche sia pendente l'amministrazione straordinaria o la liquidazione.

Capo II
*(Disposizioni speciali applicabili ai prestatori
di servizi per le cripto-attività)*

Sezione I
*(Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi
per le cripto-attività)*

Articolo 26
(Separazione patrimoniale)

L'**articolo 26** reca disposizioni concernenti la **separazione patrimoniale** in merito alla prestazione dei servizi per le cripto-attività e accessori, al fine di **tutelare il patrimonio dei clienti**, formato dalle cripto-attività e dai fondi loro riferiti, dall'escussione dei creditori dei prestatori di servizi per le cripto-attività o dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario.

Il **comma 1** dispone, ai fini dell'attuazione dell'[articolo 70](#) del regolamento (UE) 2023/1114, l'**esclusione delle cripto-attività e dei fondi dei singoli clienti**, detenuti a qualsiasi titolo dal prestatore di servizi per le cripto-attività, **dal patrimonio** di quest'ultimo e da quello degli altri clienti. Ne consegue che tali elementi costituiscono un **patrimonio distinto** su cui **non sono ammesse azioni dei creditori** del prestatore di servizi per le cripto-attività o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Peraltro, i **creditori dei singoli clienti** sono legittimati a **escutere esclusivamente** il patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1114 disciplina la **custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti**.

In particolare, si dispone che i prestatori di servizi per le cripto-attività, detentori di cripto-attività appartenenti a clienti o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, sono tenuti all'adozione di adeguate misure di tutela dei diritti di titolarità dei clienti, in particolare in caso di insolvenza del prestatore di servizi per le cripto-attività, nonché di prevenzione dell'utilizzazione delle cripto-attività dei clienti per conto proprio.

Il **comma 2**, con riferimento alle cripto-attività e ai fondi depositati presso terzi, **esclude le compensazioni legale e giudiziale**, nonché la **compensazione volontaria** rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal

sub-depositario nei confronti del prestatore di servizi per le cripto-attività o del depositario.

Il **comma 3** statuisce, per i prestatori di servizi per le cripto-attività, il **divieto di utilizzo**, per conto proprio, delle **cripto-attività e dei fondi dei clienti**, da essi detenuti a qualsiasi titolo.

Infine, il **comma 4** stabilisce l'**applicazione delle rispettive discipline settoriali**, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ai **fondi dei clienti**, alle **banche**, agli **istituti di pagamento** e agli **istituti di moneta elettronica che prestano servizi per le cripto-attività**.

Articolo 27

(Trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività nella liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività)

L'**articolo 27** disciplina il **trattamento dei clienti** aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

La presente disposizione prevede, ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività, l'**equiparazione dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività a quelli aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari**, anche con riferimento alla restituzione dei mezzi di accesso alle cripto-attività, ivi incluse le **chiavi crittografiche private**.

Sul punto, la relazione illustrativa del Governo osserva che il solo riferimento alle “chiavi crittografiche private avrebbe potuto essere interpretativamente inteso in via limitativa come relativo solamente a uno dei servizi per le cripto-attività, e cioè il servizio di prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti. Pertanto, per evitare una possibile interpretazione restrittiva del testo, si è optato per il più ampio riferimento alla restituzione di qualsiasi mezzo di accesso alle cripto-attività, ivi incluse le chiavi crittografiche private”.

Sezione II

(Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività)

Articolo 28

(Liquidazione volontaria dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività)

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di **liquidazione volontaria** dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività.

La disposizione in commento dispone l'applicabilità degli [articoli 96-quinquies e 97](#) del TUB, in quanto compatibili, ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività soggetti a **procedura di liquidazione volontaria**.

Restano ferme le disposizioni di cui all'[articolo 74](#) del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di liquidazione ordinata dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

La norma dispone, altresì, la possibilità per le autorità competenti di esercitare i poteri previsti dal presente decreto nei confronti della società in liquidazione.

L'articolo 96-quinquies disciplina la liquidazione ordinaria. La norma dispone che le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia, che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, del verificarsi di una causa di scioglimento della società. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento sopra descritto. L'iscrizione di comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto. L'articolo 97 precisa che se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

Articolo 29 *(Disciplina della crisi)*

L'articolo 29 reca la disciplina applicabile in materia di **crisi dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività**.

Il **comma 1**, per quanto concerne la **crisi dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività**, dispone l'applicazione, in quanto compatibili, degli [articoli da 56 a 60-bis](#) del TUF.

In merito, si segnala che le disposizioni sopra richiamate recano la **disciplina di crisi delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf**.

In particolare, si rinvia la disciplina delle procedure di **amministrazione straordinaria** (articolo 56) e di **liquidazione coatta amministrativa** (articolo 57) dei predetti soggetti.

A tal riguardo, viene specificato che le **disposizioni del TUB** richiamate in quelle sopra citate del TUF devono intendersi **referite ai prestatori di servizi per le cripto-attività in luogo delle banche** e che il termine **“strumenti finanziari”** **ricomprende le cripto-attività, gli strumenti finanziari e il denaro**, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo in esame e quanto disposto dall'articolo 27 del presente decreto.

Il **comma 2** prevede che, qualora a un prestatore specializzato di servizi per le cripto-attività autorizzato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia **sia revocata l'autorizzazione all'attività** da parte dell'autorità competente, le sue **succursali italiane** possono essere soggette alla **procedura di liquidazione coatta amministrativa** secondo quanto previsto dal comma precedente.

Infine, il **comma 3** statuisce, per **oggetti che esercitano congiuntamente le sole attività autorizzate** ai sensi degli articoli [16, paragrafo 1, lettera a\)](#), e [59, paragrafo 1, lettera a\)](#), del regolamento (UE) 2023/1114, l'applicazione della disciplina prevista per la **crisi degli emittenti specializzati di token collegati ad attività**.

Nello specifico, si tratta, rispettivamente di:

- **persone giuridiche o imprese**, stabilite nell'Unione europea, **autorizzate** dall'autorità competente del proprio Stato membro **a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l'ammissione alla negoziazione all'interno dell'Unione**;

- **persone giuridiche o imprese**, con sede legale in uno Stato membro in cui prestano almeno parte dei loro servizi per le cripto-attività, **autorizzate a prestare servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione europea**.

TITOLO IV – SANZIONI

Capo I (*Sanzioni penali*)

Articolo 30 (*Abusivismo*)

L'**articolo 30** dello schema introduce il **delitto di abusivismo** volto a punire chiunque emetta o offra al pubblico *token* di moneta elettronica o collegati ad attività, ovvero presti servizi per le cripto-attività in violazione delle prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/1114.

L'articolo in esame dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lett. g), n. 7), della legge di delegazione europea 2022-2022 ([legge n. 15 del 2024](#)) che, in sede di recepimento del regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (su cui si veda la scheda relativa all'articolo 1), ha previsto, quale principio di delega, l'introduzione di **sanzioni penali** efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 in **mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni** ivi previsti nonché di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in mancanza delle autorizzazioni ivi previste.

Nello specifico, l'articolo 30 dello schema punisce con la **reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329** chiunque:

- offre al pubblico ***token* collegati ad attività** ovvero ne chiede e ottiene l'ammissione alla negoziazione, in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2023/1114, che impone alle persone giuridiche o alle imprese stabilite nell'Unione europea che vogliano offrire al pubblico un *token* collegato ad attività, di ottenere apposita autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente (**lett. a**);

Per *token* collegato ad attività, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato regolamento (UE) 2023/1114, si intende un tipo di cripto-attività che non è un *token* di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento

a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali.

- **presta servizi per le cripto-attività** in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera *a*), del medesimo regolamento (**lett. b**);

Per servizio per le cripto-attività, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato regolamento (UE) 2023/1114, si intende qualsiasi servizio e attività legati a prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; scambio di cripto-attività con fondi; scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; collocamento di cripto-attività; ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; prestazione di consulenza sulle cripto-attività; prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività; prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.

L'art. 59, par. 1, lett. *a*), prevede che una persona non possa prestare servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63, che detta la disciplina relativa alla valutazione della domanda di autorizzazione.

- **emette token di moneta elettronica** in violazione della riserva di cui all'articolo 48, paragrafo 1, comma 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2023/1114, che richiede, ai fini dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione di un *token* di moneta elettronica che la persona sia l'emittente di tale *token* e sia autorizzata quale ente creditizio o istituto di moneta elettronica;

Per *token* di moneta elettronica, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato regolamento (UE) 2023/1114, si intende un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

- **offra al pubblico token di moneta elettronica** ovvero ne chiedi e ottenga l'ammissione alla negoziazione in assenza del previo consenso scritto dell'emittente di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma.

Ai sensi dell'art. 48, par. 1, comma, del regolamento (UE) 2023/1114, si prevede che previo consenso scritto dell'emittente, altre persone possono offrire al pubblico il *token* di moneta elettronica o chiederne l'ammissione alla negoziazione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 50 e 53 del medesimo regolamento che prevedono, rispettivamente, che non devono essere concessi interessi in relazione ai *token* di moneta elettronica (art. 50) e prevedono i requisiti per le comunicazioni di *marketing* relative ai *token* di moneta elettronica (art. 53).

Si rileva che la determinazione della cornice edittale prevista in caso di abusiva prestazione delle attività innanzi individuate è la medesima prevista dagli articoli 131 e 131-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che puniscono, rispettivamente, le condotte di abusiva attività bancaria e di abusiva emissione di moneta elettronica.

Capo II (Sanzioni amministrative)

Articolo 31 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114)

L'articolo 31 dispone in ordine alle **sanzioni amministrative** applicabili alla **violazione delle norme regolatrici dei servizi relativi alle cripto-attività**, contenute nel **regolamento (UE) 2023/1114**.

L'articolo 31, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 111, parr. 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1114, prevede sanzioni amministrative applicabili alle persone fisiche e giuridiche in caso di inosservanza delle disposizioni di cui alle **lettere a), b), c) e d) dell'articolo 111, comma 1**, del medesimo regolamento (UE) 2023/1114¹:

- a)** violazioni concernenti **cripto-attività diverse** dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica (articoli da 4 a 14 del regolamento (UE) 2023/1114);
- b)** violazioni concernenti ***token* collegati ad attività** (articoli 16, 17, 19, 22, 23, 25, da 27 a 41 e 46 e 47 del regolamento (UE) 2023/1114);
- c)** violazioni concernenti ***token* di moneta elettronica** (articoli da 48 a 51 e 53, 54 e 55 del regolamento (UE) 2023/1114);
- d)** violazioni concernenti **l'autorizzazione e le condizioni di esercizio** per i prestatori di servizi per le cripto-attività (articoli 59, 60, 64 e da 65 a 83 del regolamento (UE) 2023/1114)².

Fatti salvi i casi in l'inosservanza integri una fattispecie penale, le sanzioni previste dall'articolo in commento, si applicano anche in caso di inosservanza di **disposizioni contenute in atti delegati e norme tecniche** di regolamentazione e attuazione **o delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob** ai sensi dell'articolo 5 dello schema di decreto (su cui si veda la relativa scheda *supra*).

Il **comma 1** stabilisce l'entità di tali sanzioni.

¹ Per una breve descrizione dei contenuti del regolamento (UE) 2023/1114 si rinvia alla scheda di lettura dell'art. 1.

² Per la definizione delle cripto-attività, dei *token* collegati ad attività e dei *token* di moneta elettronica si rinvia alla scheda di lettura dell'art. 2.

Per quanto riguarda le **persone giuridiche**, la **lettera a)** prevede che sia comminata, alternativamente, una **sanzione amministrativa pecuniaria**:

- compresa tra **30.000 euro a 5 milioni di euro**;
- fino al **3% del fatturato** totale annuo per le violazioni di cui all'art. 111, par. 1, primo comma, **lett. a)**;
- fino al **12,5% del fatturato** totale annuo per le violazioni di cui all'art. 111, par. 1, primo comma, **lett. b) e c)**;
- fino al **5% del fatturato** totale annuo per le violazioni di cui all'art. 111, par. 1, primo comma, **lett. d)**.

Le **sanzioni commisurate al fatturato** totale annuo **si applicano qualora l'ammontare** risultante sulla base della percentuale indicata **sia superiore agli importi fissati** in via generale (da 30.000 euro a 5 milioni di euro).

Per quanto riguarda le **persone fisiche**, inclusi gli esponenti aziendali e il personale che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo o, in taluni casi, qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione ai sensi dell'art. 36 dello schema di decreto (su cui si veda la relativa scheda *infra*), la **lettera b)** prevede che sia comminata una **sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 e 700.000 euro**.

L'importo delle sanzioni è stabilito secondo i criteri indicati nell'art. 111 del regolamento, rispettivamente al paragrafo 2, lettera *d)*, per le persone fisiche e al paragrafo 3 per le persone giuridiche.

Ai sensi del **comma 2**, la **sanzione** viene altresì **commisurata al vantaggio ottenuto** dall'autore della violazione. Si prevede, infatti, che ove tale vantaggio dovesse essere superiore all'importo della **sanzione**, quest'ultima è **elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto** (se determinabile).

Il comma 2 dà attuazione alla previsione di cui alla lettera *c)* dell'art. 111, par. 2, del regolamento.

Il **comma 3** consente inoltre a **Banca d'Italia e Consob**, nei casi di inosservanza delle norme che comportano l'applicazione di sanzioni ai sensi del precedente comma 1, di **disporre ulteriori misure**, sempre previste dall'articolo 111, del regolamento (UE) 2023/1114, in base alle competenze di ciascuna delle due citate autorità. In particolare, si tratta delle misure indicate all'art. 111, paragrafo 2, lett. *a)* e *b)*, del regolamento (UE) 2023/1114 che prevedono la facoltà di emettere:

- a) una **dichiarazione pubblica** indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
- b) un'**ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica** responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo.

Articolo 32

(Sanzioni amministrative relative a talune violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lett. e) del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di informazioni privilegiate, manipolazioni e abusi del mercato)

L'**articolo 32** detta le sanzioni amministrative applicabili per le violazioni punite dalla lettera e) del par.1 dell'articolo 111, del regolamento (UE) 2023/1114, ovvero le violazioni degli articoli da 88 a 92 del medesimo regolamento in materia di **informazioni privilegiate, manipolazioni e abusi del mercato**.

L'**articolo 32** è dedicato all'inosservanza delle disposizioni di cui alla **lettera e) dell'articolo 111, comma 1**, del citato regolamento ovvero: violazioni concernenti in generale **la prevenzione e il divieto degli abusi di mercato relativi alle crypto attività** (articoli da 88 a 92 del regolamento)³.

L'**inosservanza** di disposizioni cui consegue l'applicazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi in cui tale inosservanza integri una fattispecie penale, **può riguardare anche le disposizioni contenute in atti delegati e norme tecniche** di regolamentazione e attuazione **o le disposizioni** attuative adottate dalla Consob.

Il **comma 1** stabilisce l'entità di tali sanzioni con riguardo alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 88 del Regolamento in tema di **comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate**:

- **per le persone giuridiche**, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 2,5 milioni ovvero, se superiore, fino al 2 per cento del fatturato totale annuo;
- **per le persone fisiche** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro un milione.

Il **comma 2** stabilisce invece l'entità delle sanzioni con riguardo alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 92 del Regolamento in tema di **prevenzione e individuazione di abusi di mercato**:

- **per le persone giuridiche**, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo;

³ Per la definizione delle crypto-attività, si rinvia alla scheda di lettura dell'art. 2.

- **per le persone fisiche** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni.

Ai sensi del **comma 3** la **sanzione** viene altresì **commisurata al vantaggio ottenuto** dall'autore della violazione: ove tale vantaggio dovesse essere superiore all'importo massimo della **sanzione**, quest'ultima è **elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto** (se determinabile).

Inoltre, il **comma 4** consente alla Consob, nei casi di inosservanza delle norme di cui agli articoli da 88 a 92 del Regolamento, o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione, di **disporre ulteriori misure**, sempre previste dall'articolo 111, del regolamento (UE) 2023/1114. In particolare, si tratta delle misure indicate al paragrafo 5, lett. a) -d) ed f) che prevedono la facoltà di applicare le seguenti **misure accessorie**:

- a) una **dichiarazione pubblica** indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
- b) un'**ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica** responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;
- c) la **restituzione dei profitti** realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possono essere determinati;
- d) la **revoca o la sospensione dell'autorizzazione** di un prestatore di servizi per le cripto-attività.
- f) l'**interdizione** (in caso di reiterate violazioni) per almeno 10 anni di qualsiasi membro dell'organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall'esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto attività.

Articolo 33

(Abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato)

L'**articolo 33** punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate (articolo 89 del regolamento), di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 90) o di manipolazione del mercato (articolo 91).

L'**articolo 33, comma 1**, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni per chiunque viola il divieto:

- di **abuso di informazioni privilegiate** di cui all'articolo 89 MiCAR;
- di **comunicazione illecita di informazioni privilegiate** di cui all'articolo 90 MiCAR;
- di **manipolazione del mercato** di cui all'articolo 91 del citato regolamento, fatto salvo chi provi di aver agito per **motivi legittimi (comma 2)**.

Il **comma 3**, infine, richiama l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 32 (*si rinvia alla relativa scheda di lettura*).

Articolo 34 ***(Responsabilità dell'ente)***

L'**articolo 34** dello schema di decreto legislativo prevede le **sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti** e i relativi presupposti applicativi.

Il **comma 1** dell'articolo in esame stabilisce che l'ente è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria:**

- da **euro 30.000 fino a euro 15 milioni;**
- ovvero **fino al 15 per cento del fatturato totale annuo**

La **sanzione commisurata al fatturato** totale annuo si applicano qualora l'ammontare risultante sulla base della percentuale indicata sia superiore agli importi fissati in via generale (da 30.000 euro a 15 milioni di euro).

▪

Tale quantificazione della sanzione pecuniaria rientra nella cornice editale circoscritta [dall'articolo 19, comma 2, lett. g\), n. 2\), della legge di delegazione europea n. 15 del 2024](#) e [dall'articolo 111, paragrafo 5, primo comma, lett. j\) del regolamento \(UE\) 2023/1114](#) oggetto di attuazione.

La disposizione delimita, inoltre, l'ambito di applicazione della sanzione ai casi in cui la violazione commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, riguarda:

- il divieto di abuso di informazioni privilegiate previsto dall'art. 89 del regolamento (UE) 2023/1114;
- il divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate disciplinato dall'art. 90 del regolamento (UE) 2023/1114;
- del divieto di manipolazione del mercato di cui all'art 91 del regolamento (UE) 2023/1114.

Il medesimo comma 1 specifica che ai fini dell'applicazione della sanzione è altresì necessario che la violazione sia stata commessa:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (**lett. a**);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti "apicali" di cui alla lettera a) (**lett. b**).

Il **comma 2** estende anche alle sanzioni applicabili all'ente i commi 3 e 4 dell'articolo 32 dello schema di decreto (su cui si veda la relativa scheda *supra*).

Ne discende, in primo luogo, che – come previsto dal comma 3 dell'art. 32 –, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore a euro 15 milioni ovvero, se superiore, al 15 per cento del fatturato totale annuo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

In secondo luogo, ai sensi del comma 4 dell'art. 32, sussiste in capo alla Consob il potere di disporre, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 111, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, vale a dire:

- una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione (lett. a);
- un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo (lett. b);
- la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possono essere determinati (lett. c);
- la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività (lett. d);
- l'interdizione temporanea di qualsiasi membro dell'organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall'esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività (lett. e);
- in caso di ripetute violazioni, l'interdizione per almeno 10 anni di qualsiasi membro dell'organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall'esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto-attività.

Il **comma 3** esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui dimostri che gli autori delle violazioni sanzionate hanno agito **esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi**.

Il **comma 4** stabilisce che agli illeciti imputabili agli enti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8, e 12 del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

Il d.lgs. n. 231/2001 ha introdotto una forma di responsabilità amministrativa degli enti, distinta dalla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

I **criteri di imputazione della responsabilità all'ente** sono stabiliti dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2001. In particolare, l'ente è responsabile per i **reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio**:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (soggetti in posizione apicale);

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti elencati alla lettera a).

Con riferimento ai reati commessi dai **soggetti in posizione apicale**, l'**articolo 6** prevede l'**esenzione dalla responsabilità collettiva** conseguente dalla dimostrazione cumulativa dei seguenti elementi:

- l'adozione e l'efficace attuazione di un adeguato "**modello di organizzazione e controllo**" in funzione preventiva rispetto alla commissione dei reati (c. 1, lett. a);
- l'esistenza di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che abbia efficacemente vigilato sull'**osservanza del modello** (c. 1, lett. b) e d);
- la realizzazione del reato solo grazie ad una **elusione fraudolenta** del modello organizzativo (c. 1, lett. c).

I modelli di organizzazione e di gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. **mappatura delle aree di rischio**);
- prevedere **specifici protocolli** diretti a **programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli possono essere adottati sulla base di **codici di comportamento** redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Con riferimento ai **reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza**, l'ente è responsabile, ai sensi dell'**articolo 7**, se la commissione del reato è stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**.

Il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Ai sensi dell'**articolo 8** del decreto, **permane la responsabilità in capo all'ente anche qualora l'autore del reato non fosse stato identificato, non fosse imputabile ovvero nel caso in cui il reato si fosse estinto per una causa diversa dall'amnistia**.

Con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione che gli enti sono chiamati ad adottare, il **secondo periodo del comma 4** prevede che il

Ministero della giustizia formuli le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob.

L'articolo 6 del d.lgs. 231/2001 prevede, infatti, che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Articolo 35

(Sanzioni amministrative per omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta)

L'**articolo 35** prevede le sanzioni amministrative applicabili nel caso di **condotte non collaborative** con le autorità nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta.

L'**articolo 35** disciplina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di persone fisiche e giuridiche in caso di **omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta**, incluse quelle di cui all'articolo 94, paragrafo 3, MiCAR.

Con riguardo all'entità, si prevede in particolare:

- **per le persone giuridiche**, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero, se superiore, fino al 10 per cento del fatturato totale annuo;
- **per le persone fisiche** la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milione.

Articolo 36 ***(Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni del regolamento (UE) 2023/1114)***

L'**articolo 36** disciplina l'applicazione delle **sanzioni** e delle **misure amministrative**, di cui ai precedenti articoli 31, 32 e 35, per gli **esponenti aziendali e il personale** dei prestatori di servizi, nonché l'applicazione nei confronti dei medesimi, e delle altre persone fisiche ritenute responsabili della violazione, di **misure interdittive**.

L'**articolo 36**, chiarisce al **comma 1** che le sanzioni e le altre misure amministrative indicate dagli articoli 31, commi 1, lettera *b*), e 3, 32, commi 1, lettera *b*), 2, lettera *b*), e 4, e 35, comma 1, lettera *b*) (su cui si vedano le relative schede di lettura *supra*), si applicano – fermo restando quanto previsto in tema di responsabilità dell'ente - nei confronti dei **soggetti** che svolgono funzioni di **amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti** nei confronti dei quali sono accertate le violazioni o le inosservanze ivi previste, qualora ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'inosservanza è conseguenza della **violazione di doveri propri** o dell'organo di appartenenza;
- la condotta ha inciso **in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero** ha provocato un **grave pregiudizio** per la tutela dei **possessori** di cripto-attività o per la tutela della **stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti**.

Il **comma 2** prevede che nel caso delle violazioni dell'art. 111, paragrafo 1, primo comma, lettera *d*), del regolamento (UE) 2023/11, ovvero delle disposizioni relative alle **autorizzazioni e condizioni di esercizio per i prestatori di servizi per le cripto-attività**, in ragione della gravità della violazione accertata può essere applicata, nei confronti dei **componenti degli organi** di direzione, amministrazione e controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività nonché di **qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile** della violazione, la sanzione amministrativa accessoria dell'**interdizione da 6 mesi a 3 anni dall'esercizio di funzioni di gestione** nei prestatori di servizi per le cripto-attività.

Il **comma 3** prevede che nel caso delle violazioni dell'art. 111, paragrafo 1, primo comma, lettera *e*), del regolamento (UE) 2023/1114, ovvero delle

disposizioni relative ad **abuso e divulgazione di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e di abusi di mercato**, in ragione della gravità della violazione accertata può essere applicata, nei confronti dei **componenti degli organi** di direzione, amministrazione e controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività nonché di **qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile** della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'**interdizione da 6 mesi a 3 anni dall'esercizio di funzioni di gestione** nei prestatori di servizi per le cripto-attività, nonché **l'interdizione fino a 3 anni dalla negoziazione per conto proprio** di cripto-attività per un periodo non superiore a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 attuano quanto previsto dall'articolo 111, parr. 4 e 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che impongono agli Stati membri di provvedere affinché le autorità competenti possano disporre l'interdizione temporanea di qualsiasi membro dell'organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall'esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività.

Articolo 37 *(Applicazione delle sanzioni amministrative)*

L'**articolo 37** disciplina le **modalità di applicazione delle sanzioni amministrative** previste dallo schema di decreto in esame.

L'**articolo 37** disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo IV dello schema di decreto in commento.

In particolare, il **comma 1** precisa che le sanzioni sono applicate dalla **Banca d'Italia** e dalla **Consob**, secondo le rispettive competenze come disciplinate dal decreto e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'[articolo 195 del TUF](#). In deroga a tale previsione, si precisa nel secondo paragrafo che le sanzioni amministrative previste dal presente capo in materia di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di *token* di moneta elettronica sono applicate dalla Banca d'Italia secondo la procedura sanzionatoria di cui all'[articolo 145 del TUB](#).

La relazione illustrativa evidenzia che la *ratio* di tale deroga nasce dalla difficoltà di giustificare che una banca o un Istituto di moneta elettronica (IMEL) in violazione della normativa in materia di moneta elettronica subisca un procedimento sanzionatorio diverso a seconda della tecnologia utilizzata per l'emissione (ovverosia il TUB per la moneta elettronica «tradizionale» e il TUF per la moneta elettronica *tokenizzata*). Inoltre, il riferimento agli articoli 145 TUB e 195 TUF chiarisce che il rinvio è operato non solo alla disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo, ma anche alle regole speciali sul procedimento di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello.

In aggiunta, alle violazioni di competenza della Consob si applica, altresì, l'[articolo 196-ter del TUF](#) in materia di impegni. Le stesse autorità provvedono a effettuare la segnalazione all'Autorità bancaria europea (ABE) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) (**comma 4**).

Il **comma 2** sottolinea che il fatturato si riferisce al fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 5.

In base al **comma 3**, il provvedimento di applicazione delle sanzioni o delle altre misure amministrative, dopo la comunicazione al destinatario, è

pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorità che lo ha adottato secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 114 del regolamento (UE) 2023/1114 («MiCAR»).

**TITOLO V – MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA NORMATIVA DI
SETTORE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO**

Capo I

*(Modifiche alla disciplina del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e disposizioni di coordinamento con il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

Articolo 38

*(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

L'articolo 38 modifica alcune disposizioni riguardanti l'emissione di *token* di moneta elettronica, contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993. Le novelle sono dirette a consentire agli istituti di moneta elettronica di fornire più servizi di quanto già previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 38 in commento novella talune disposizioni del [decreto legislativo n. 385/1993](#) (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Le disposizioni oggetto di modifica sono gli articoli **114-*quater***, **114-*quinquies***, **114-*quinquies.1*** e **114-*octies***.

Si tratta di modifiche volte a consentire agli istituti di moneta elettronica di ampliare l'offerta dei servizi prestati. All'articolo **114-*octies*** è inoltre previsto anche di un cambiamento della rubrica.

L'articolo 38 reca un unico comma, suddiviso nelle lettere a), b), c), d).

L'articolo **114-*quater***, **comma 3**, del decreto legislativo n. 385/1993, nella sua versione attuale, prevede che gli istituti di moneta elettronica possano prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie senza necessità di apposita autorizzazione da parte della Banca d'Italia, la quale la concede quando ricorrono determinate condizioni dettagliatamente indicate dall'**articolo 114-*novies*** del decreto legislativo n. 385/1993 stesso, e che possano prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.

La **lettera a)** dell'articolo 38 del decreto legislativo aggiunge al **comma 3** dell'articolo 114-ter del D. Lgs. 385/1993 una nuova lettera, numerata **b-*bis***).

In base a quest'ultima, gli istituti di moneta elettronica potranno anche emettere *token* collegati ad attività ai sensi dell'**articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114** (relativo ai mercati delle cripto-attività) e prestare servizi per le cripto-attività, nonché le attività connesse e strumentali, diversi da quelli di cui all'**articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento europeo**.

Si ricorda che l'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 è dedicato alla disciplina della concessione o rifiuto dell'autorizzazione richiesta da un emittente alle autorità competenti non individuando attività cui collegare l'eventuale emissione di *token*.

L'**articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114** stabilisce che un istituto di moneta elettronica autorizzato presta il **servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di cripto-attività**, sempre per conto dei clienti, in relazione ai *token* di moneta elettronica che emette, a condizione di comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine una serie di informazioni, specificate in altro paragrafo dell'articolo 60, almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

La nuova norma precisa inoltre che la possibilità di emettere *token* collegati ad attività e prestare servizi per le cripto-attività diverse da quelle di cui all'**articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114**, , nonché attività connesse e strumentali, sia ammessa salvo che gli istituti in parola svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi **dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del D. Lgs. 385/1993**, (si veda *infra*).

La **lettera b) dell'articolo 38 del presente decreto legislativo** interviene sull'**articolo 114-quinquies, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 385/1993**.

Laddove la norma vigente dispone che la Banca d'Italia autorizzi all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando sia costituito un unico patrimonio per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali, **la novella** prescrive che la costituzione del patrimonio unico riguardi pure l'attività di emissione di *token* di moneta elettronica e la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui al più volte citato **articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114**.

Analogo discorso vale per la modifica introdotta dalla **lettera c) dell'articolo 38 del decreto legislativo in parola** che modifica l'**articolo 114-quinquies.1 del D. Lgs. 385/1993**, avente ad oggetto le forme di tutela e patrimonio destinato.

Per effetto della modifica, anche l'attività di emissione di *token* di moneta elettronica e la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui **all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114**, comportano l'obbligo

di costituzione del patrimonio unico aggiungendosi alle ipotesi già esistenti (attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali).

La lettera d) dell'articolo 38, comma unico, del decreto legislativo in esame, in primo luogo, modifica la rubrica dell'articolo 114-octies del DLgs 385/1993. La nuova rubrica è denominata <<Attività esercitabili>> e non più <<Attività accessorie esercitabili>>.

In secondo luogo, la lettera d) inserisce all'interno dell'articolo 114-octies del DLgs 385/1993 un nuovo comma, 2-bis.

Ai sensi di tale nuovo comma 2-bis, gli istituti di pagamento potranno emettere *token* collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 e prestare servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 63 del medesimo regolamento, nonché le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4.

L'articolo 63 del regolamento europeo 2023/1114 sopra citato concerne la valutazione della domanda di autorizzazione e la concessione o rifiuto dell'autorizzazione a prestare servizi per le cripto-attività.

L'articolo 114-novies, comma 4, del DLgs 385/1993 disciplina le condizioni alle quali la Banca d'Italia autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali; tra queste, la costituzione di un patrimonio per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali.

Articolo 39
*(Disposizioni di coordinamento con il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

L'**articolo 39** effettua un coordinamento tra la disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (DLgs. N. 58/1998) e il regolamento europeo (UE) 2023/1114.

L'**articolo 39** stabilisce che la disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ([DLgs. n. 58/1998](#)) riguardante i prodotti finanziari, non si applica alle cripto-attività rientranti nell'ambito di applicazione del **regolamento europeo (UE) 2023/1114**.

La Relazione illustrativa prevede che tale coordinamento tra la norma italiana e la norma europea, realizzato dando la prevalenza a quest'ultima, in sostanza riguarderà offerte fuori sede e i collocamenti a distanza. Si ricorda che, ai sensi del medesimo **decreto legislativo n. 58/1998**, per "prodotti finanziari" si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, mentre non sono considerati "prodotti finanziari" i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

Il [regolamento \(UE\) 2023/1114](#) definisce "cripto-attività" una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga (**articolo 3, comma 1, punto 5**).

Capo II (Ulteriori modifiche alla disciplina di settore)

Articolo 40 (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

L'**articolo 40** abroga talune disposizioni concernenti l'attività di cambiavalute, a decorrere dal 30 dicembre 2025, fatta salva la disciplina prevista **dall'articolo 45 del decreto legislativo stesso** per il regime transitorio che accompagnerà l'implementazione della norma abrogativa.

L'**articolo 40** disciplina l'attività di cambiavalute svolta dai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dai prestatori di servizi di portafoglio digitale (*Virtual Assets Provider*, o semplicemente con l'acronimo VASP).

Ai sensi dei **commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 17-bis del [DLgs n. 141/2010](#)**, i suddetti prestatori sono tenuti ad iscriversi ad una sezione speciale di un apposito registro dei cambiavalute tenuto dall'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale.

Per effetto dell'**articolo 40 in commento, a decorrere dal 30 dicembre 2025 sono abrogati i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 17-bis del DLgs n. 141/2010 e le relative disposizioni di attuazione, identificabili nel [decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2022](#), recante "Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia"**.

Per il periodo di implementazione della norma abrogativa, il presente articolo 40 prevede un regime transitorio, regolato dall'**articolo 45 del decreto legislativo stesso** (si veda la relativa scheda di lettura).

L'**articolo 40** tiene fermo che i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale dovranno continuare a trasmettere all'organismo competente di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico delle leggi bancarie (decreto legislativo n. 385 del 1993), per via telematica, le negoziazioni effettuate.

Quest'ultimo organismo, a sua volta, continuerà ad avere l'obbligo di conservare i dati per dieci anni.

L'articolo 128-*undecies* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia disciplina l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Articolo 41

(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

L'articolo 41, che si compone di due commi, apporta modifiche all'Allegato del [decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24](#). L'intervento interessa i mercati delle crypto-attività, con particolare riferimento al *whistleblowing* e alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'articolo 41 in commento modifica l'Allegato del [decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24](#).

Il decreto legislativo sopra ricordato ha attuato la [direttiva \(UE\) 2019/37](#), che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o delle normative nazionali, ovvero il fenomeno del *whistleblowing*.

L'Allegato del decreto legislativo 24/2023 reca i riferimenti normativi utili a stabilire cosa si intenda con alcuni termini indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo medesimo. Nel caso di specie viene inserito nella **Parte I, lettera B, dell'Allegato**, che individua i riferimenti normativi concernenti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina in questione, il riferimento al [regolamento \(UE\) 2023/1114](#).

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 41, invece, modifica la **Parte II, lettera A.2, dell'Allegato novellato**.

Anche in questo caso, si tratta di riferimenti normativi concernenti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La lettera *b)* del comma 1, modifica alcuni riferimenti normativi: il riferimento al [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90](#), recante disposizioni sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché sui i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, viene sostituito da quello [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché relative misure di esecuzione.

Il secondo riferimento al [regolamento \(UE\) 2015/847](#) in materia di dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi è sostituito dal riferimento al [regolamento \(UE\) 2023/1114](#) relativo ai mercati delle crypto-attività, più volte citato.

Si segnala che l'entrata in vigore delle due novità di cui alla **lettera b) del comma 1 dell'articolo 41** è prevista per il 30 dicembre 2024.

Articolo 42

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

L'**articolo 42** include gli emittenti di *token* collegati ad attività autorizzati e i prestatori di servizi per le cripto-attività, anch'essi autorizzati, tra gli enti sottoposti a regime intermedio.

L'**articolo 42 del decreto legislativo in esame** novella l'**articolo 19-bis, comma 1**, del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#).

In tal modo, gli emittenti di *token* collegati ad attività regolarmente autorizzati e i prestatori di servizi per le cripto-attività anch'essi regolarmente autorizzati **vengono inclusi tra gli enti sottoposti a regime intermedio**.

Ai sensi della predetta disposizione, si definiscono enti sottoposti a regime intermedio quegli enti che, pur non essendo enti di interesse pubblico, **si ritiene comunque opportuno assoggettare ad alcune norme stringenti previste per i predetti enti di interesse pubblico**.

Articolo 43
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38)

L'**articolo 43** applica agli emittenti di *token* collegati ad attività regolarmente autorizzati e ai prestatori di servizi per le cripto-attività anch'essi regolarmente autorizzati le disposizioni del **decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo anche per tali soggetti l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati e di applicare le norme previste dal citato decreto legislativo.**

L'articolo 43 in commento modifica, a tale scopo, l'articolo 2, comma 1, lettera c), del [decreto legislativo 38/2005](#), avente ad oggetto l'ambito applicativo della norma.

La novella recata dall'articolo 43 allarga il suddetto perimetro, che comprende banche, società finanziarie di vario genere, società di partecipazione finanziaria mista, società di gestione del risparmio, agenzie di prestito sul pegno e istituti di pagamento, facendovi rientrare anche gli emittenti di *token* collegati ad attività regolarmente autorizzati (i cosiddetti ART) e ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) anch'essi regolarmente autorizzati.

Articolo 44

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52)

L'**articolo 44** riguarda la disciplina delle emissioni e della la circolazione di strumenti finanziari in forma digitale. Esso modifica in alcuni punti il **decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25**, a suo tempo convertito, con modificazioni, dalla **legge 10 maggio 2023, n. 52**. Le principali modifiche apportate si applicheranno alle procedure di liquidazione e ai registri.

L'**articolo 44 dell'Atto del Governo n. 172 modifica il [decreto legge 17 marzo 2023, n. 25](#)**, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

L'**articolo 44** in esame consta di un solo comma, suddiviso in lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Le novelle interessano soprattutto procedure di liquidazione e registri.

La relazione illustrativa, posto che il Governo era stato delegato a valutare l'introduzione di specifiche misure per la gestione delle crisi di soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, segnala che, in sede attuativa, si è scelto di non assoggettare costoro alle medesime procedure previste per i prestatori di servizi sulle crypto-attività e si è preferito, invece, richiamarsi al regime speciale che si basa sulla strategia di transizione supervisionata dall'Autorità di Vigilanza (vale a dire la Consob), disciplinato dal decreto-legge n. 25/2023.

La sperimentazione Fintech, cui peraltro l'articolo 44 non fa riferimenti espressi, è un progetto -in corso- finalizzato a mettere intermediari vigilati e operatori in condizione di testare piani e servizi innovativi beneficiando di un regime transitorio semplificato, tenendosi in costante rapporto con le autorità di vigilanza, ovvero la Consob, lo Ivass e la Banca d'Italia.

La **lettera a)** del **comma 1 dell'articolo 44** stabilisce che la nozione di procedura di gestione della crisi, la quale a legislazione vigente concerne la procedura di risoluzione o di liquidazione coatta amministrativa o giudiziale, **comprenda anche i casi di liquidazione controllata**.

Si ricorda che la liquidazione controllata è una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, mirante alla liquidazione del patrimonio del debitore e alla ripartizione dell'attivo tra i creditori. La liquidazione controllata, il cui

riferimento normativo di base è il [decreto legislativo n. 14/2019](#) (noto anche come Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) può essere disposta anche a seguito di domanda dei creditori e, comunque, libera il debitore dei debiti rimasti insoddisfatti.

La **lettera b) del comma 1 dell'articolo 44** modifica il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 -marzo 2023, n. 25, e aggiunge due nuovi commi dopo il comma 2 di esso.

La lettera b) n. 1 è esplicitamente riferita al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25/2023, di cui novella il primo periodo.

Ai sensi della citata **lettera b)** resta fermo che ogni emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso sistemi di regolamento e di negoziazione con tecnologia a registro distribuito (DLT) deve essere associata ad una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento da un registro a un altro o per mutamenti di forma e di circolazione, e che tale strategia deve essere attuabile in caso di cessazione del registro o di procedure di liquidazione del responsabile del registro, oppure ancora di cancellazione dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, disposta dalla Consob al ricorrere di determinate condizioni, che sono indicate **dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 25/2023**.

Resta fermo altresì che il responsabile del registro valuta su base almeno semestrale l'efficacia della strategia di transizione e, a tal fine, adotta le misure e le procedure necessarie e appropriate. Rispetto alla normativa vigente, la differenza è che la condizione di avvio di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale, ivi prevista, è sostituita dall'avvio di una procedura di liquidazione senza ulteriori specificazioni.

La **lettera b) n. 2) del comma 1** aggiunge due nuovi commi (**2-bis e 2-ter**) all'interno dell'articolo 14 del decreto-legge 17 -marzo 2023, n. 25.

Si tratta di **un mero riordino dei contenuti** del decreto legislativo n. 25 del 2023.

Infatti il **nuovo 2-bis corrisponde al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25** che è oggetto di abrogazione dal **punto 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo in commento**.

Sotto il profilo del contenuto la norma prevede che la Consob nei casi di cessazione del registro o di procedure di liquidazione del responsabile del registro, oppure ancora di cancellazione dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, potrà promuovere gli accordi necessari per assicurare l'attuazione della strategia di transizione ed eventualmente può anche disporre il trasferimento delle scritturazioni in oggetto ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile.

Qualora invece il trasferimento delle scritturazioni risultasse impossibile, la Consob vigilerà sull'attività dell'emittente.

Il nuovo comma 2-ter corrisponde invece al comma 5 dell'articolo 21 del medesimo decreto-legge, abrogato dal punto 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame.

La disposizione prevede che, in situazione di crisi, l'attuazione della strategia di transizione o, se necessario, il trasferimento ad un registro diverso da quello che era stato individuato nella strategia di transizione, siano eseguibili anche in deroga alla disciplina ordinaria.

Passando alla **lettera c) del comma 1 dell'articolo 44**, si è già detto che il **punto 1) di essa**, sostituisce la lettera c) del comma 1 **dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 25/2023**, facendo riferimento esclusivamente alla procedura di liquidazione e così allineando il testo della norma alle modifiche previste dalla lettera b) n. 1 dell'articolo in esame (vedi *supra*).

Il punto 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 44, invece, aggiunge un **nuovo comma, 1-bis**, all'articolo **21, del decreto-legge 25/2023**. La nuova disposizione impone al responsabile del registro di informare tempestivamente la Consob di ogni circostanza dalla quale potrebbe derivare la cancellazione dei responsabili dei registri dall'apposito elenco.

Il punto 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo in commento, abroga formalmente i commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 25/2023, il cui contenuto è riprodotto ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 14 del medesimo decreto-legge 25/2023, come sopra descritto.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Capo I**
*(Disposizioni transitorie)***Articolo 45**
(Regime transitorio)

L'**articolo 45** disciplina la transizione dall'attuale disciplina della prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale alla disciplina della prestazione di servizi sulle cripto-attività prevista da MiCAR.

L'**articolo 45** disciplina il regime transitorio, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti all'articolo 19, comma 2, lettera *i*), della legge di delegazione europea 2022-2023.

Detto articolo detta il regime per disciplinare la **transizione dall'attuale disciplina della prestazione di servizi** relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale **alla disciplina della prestazione di servizi sulle cripto-attività** prevista da MiCAR. La prestazione di servizi «relativi all'utilizzo di valuta virtuale» e di «portafoglio digitale» è attualmente riservata a soggetti previamente registrati presso la sezione speciale del Registro dell'OAM – Organismo Agenti e Mediatori (c.d. VASP).

La relazione illustrativa specifica che con l'articolo in commento si esercita l'opzione prevista dall'articolo 143, paragrafo 3, comma secondo, di MiCAR, operando una riduzione della durata periodo transitorio che sarebbe altrimenti applicabile in virtù di quanto disposto dall'articolo 143, paragrafo 3, comma 1, del medesimo regolamento.

L'articolo 143, paragrafo 3, MiCAR consente, infatti, di «escludere o ridurre» il periodo transitorio di 18 mesi previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, comma 1, del medesimo regolamento, ove si ritenga che il quadro normativo nazionale applicabile ai prestatori di servizi per le cripto-attività prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso di quello previsto da MiCAR.

La riduzione del periodo transitorio risulta in linea con le raccomandazioni pervenute dalle autorità europee, considerato che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha incoraggiato una durata massima del medesimo non superiore ai 12 mesi.

Il decreto non prevede, per contro, l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 143, paragrafo 6, MiCAR, tenuto conto che il regime attualmente applicabile in

Italia per la registrazione dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale non è equiparabile alle disposizioni sulla prestazione di servizi per le cripto-attività previste da MiCAR stesso.

In base a quanto disposto dal **comma 1**, dopo l'entrata in applicazione di MiCAR possono continuare a operare per un periodo di sei mesi – ossia fino al **30 giugno 2025** – ai sensi della disciplina attualmente prevista dal [decreto legislativo n. 141 del 2010](#) e dalle relative disposizioni attuative, i soli **soggetti regolarmente iscritti** nel registro OAM al **27 dicembre 2024**.

Ove i medesimi soggetti presentino istanza di autorizzazione come CASP (*Crypto-Asset Service Providers*), in Italia o in un altro Stato membro, entro il 30 giugno 2025, sarà consentito agli stessi di continuare a operare nelle more dello svolgimento del procedimento di autorizzazione, fino al rilascio o rifiuto della medesima e comunque non oltre **il 30 dicembre 2025**.

In caso di rigetto dell'istanza di autorizzazione, il **comma 3** accorda un termine massimo di 60 giorni per consentire l'ordinata chiusura dei rapporti con la clientela italiana.

Per i soggetti che non intendano presentare un'istanza come CASP entro il 30 giugno 2025, il **comma 4** prevede che tale data rappresenti il termine al quale deve **cessare la relativa operatività in Italia**. Ne consegue che, entro la medesima data, tali soggetti dovranno **provvedere alla risoluzione dei contratti in essere** e alla restituzione ai clienti delle cripto-attività e dei fondi di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni che saranno impartite dai clienti medesimi.

Inoltre, il **comma 2** definisce i flussi di comunicazione tra i soggetti iscritti nel registro VASP, l'OAM e l'autorità nazionale competente, in particolare, per consentire un tempestivo **aggiornamento** del registro a seguito dei vari eventi che incidono sul mantenimento dell'iscrizione (presentazione o mancata presentazione di un'istanza di autorizzazione come CASP entro i termini, rilascio o diniego di un'autorizzazione).

La relazione illustrativa evidenzia che, ad ogni modo, anche al fine di dare conto dell'esigenza di chiarimento evidenziata in sede di consultazione che gli obblighi di comunicazione all'OAM previsti, le disposizioni del comma 2 hanno il solo fine di agevolare l'Organismo nella tenuta del registro.

Il **comma 5** dispone che tutti i soggetti iscritti nel registro VASP siano tenuti a comunicare ai clienti e a rendere noto via web come intendono conformare la propria operatività a MiCAR o, alternativamente, qualora non

intendano presentare un'istanza di autorizzazione a operare come CASP, come gestiscono l'ordinata chiusura dei rapporti in essere, non appena tali piani e misure sono definiti e comunque non oltre il 31 maggio 2025, specificando che l'attività svolta nei confronti dei clienti nelle more del rilascio dell'autorizzazione o della cessazione dell'operatività continua ad essere regolata dalla disciplina applicabile ai VASP e non è sottoposta alla disciplina di MiCAR.

Si prevede altresì, al **comma 6**, per tutti i soggetti, che l'obbligo di trasmissione dei flussi di dati in merito all'operatività attualmente previsto dall'[articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 141 del 2010](#) cessi di applicarsi a partire dal secondo trimestre 2025, e, a partire dal 1° aprile 2025, sia sostituito dall'obbligo di conservazione delle medesime informazioni e dall'obbligo di renderle accessibili su richiesta da parte degli stessi soggetti oggi legittimati a richiederli all'Organismo.

Capo II (Disposizioni finali)

Articolo 46 (Attività di monitoraggio)

L'**articolo 46** definisce l'attività di **monitoraggio**, demandate alla Banca d'Italia e alla CONSOB, consistente in un **rapporto illustrativo del fenomeno di mercato** e dei risultati emersi dall'applicazione della disciplina prevista dal decreto in esame.

L'**articolo 46** prevede che la **Banca d'Italia** e la **CONSOB**, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto in esame, trasmettano al Comitato FinTech istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'[articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge giugno 2019, n. 58](#), un rapporto illustrativo del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della disciplina prevista dal decreto in esame.

All'interno della relazione le autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, anche le criticità riscontrate dalle autorità medesime e dai soggetti interessati e gli interventi normativi che si rendono necessari.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle evidenze emerse dal predetto rapporto illustrativo, trasmette alle Camere una relazione.

Sull'attività del Comitato FinTech si veda il [seguito link](#).

Articoli 47 e 48 *(Clausola di invarianza ed entrata in vigore)*

■ Gli **articoli 47 e 48** contengono la clausola di invarianza finanziaria e disciplinano l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo.

L'**articolo 47** dispone che dal decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**articolo 48** regola l'entrata in vigore e disposizioni finali, precisando che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, considerata l'urgenza di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni di MiCAR in tempo utile per la sua entrata in vigore, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

Ai sensi del **comma 2**, resta ferma l'applicazione dei Titoli II, V e VI del regolamento (UE) 2023/1114 a decorrere dal **30 dicembre 2024**, secondo quanto previsto dall'articolo 149, paragrafo 2, del medesimo regolamento.